

SAGGI

GIUSEPPE REALE

POTERI CAUTELARI DEGLI ARBITRI E SEQUESTRO CONSERVATIVO DI NAVE O DI CARATI: LA NOVITÀ LEGISLATIVA AL «BANCO DI PROVA» DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE (PARTE I)

The new text of the art. 818 c.p.c., introduced by the «Cartabia» reform, allows the parties to give arbitrators the power to grant precautionary measures. The legislative innovation gives rise to doubts and determines coordination problems both with respect to the precautionary power generally attributed to the competence of the ordinary judge and in relation to the overall regulatory framework in which it fits. Particular and complex questions arise in the case in which the precautionary measure concerns the ship, making it necessary, in this case, a coordination activity between multiple regulations and, at the same time, a verification of the actual compatibility between the new regulatory provisions introduced in the civil procedure code and the special law provisions contained in the navigation code.



SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il nuovo testo dell'art. 818 c.p.c. e la potestà cautelare degli arbitri. – 3. La novità legislativa e il sequestro conservativo di nave o di carati: il «banco di prova» del diritto della navigazione. – 4. Fonti normative di riferimento. – 5. Il sequestro conservativo di nave. – 6. Il sequestro di nave secondo la disciplina internazionale uniforme. La Convenzione di Bruxelles del 1952 e la Convenzione di Ginevra del 1999. – 7. La tutela cautelare nel giudizio arbitrale – 8. I poteri cautelari degli arbitri. Il sequestro conservativo. – 9. Il procedimento dinanzi al giudice ordinario. – 10. Il procedimento dinanzi agli arbitri. – 11. Brevi considerazioni conclusive.

1. *Premessa* – Il nuovo testo dell'art. 818 c.p.c., introdotto dalla riforma «Cartabia», consente alle parti di attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari.

La novità legislativa fa sorgere dubbi e determina delicate proble-

matiche di coordinamento sia rispetto al potere cautelare attribuito in linea generale alla competenza del giudice ordinario che in relazione al complessivo quadro normativo su cui essa si inserisce.

Particolari e complesse questioni – la cui soluzione appare tutt'altro che scontata – si pongono nel caso in cui la misura cautelare disposta dai giudici privati ai sensi del rimodellato art. 818 c.p.c. riguardi la nave o suoi carati, rendendo necessaria, in tal caso, un'attività di coordinamento fra molteplici norme e, al contempo, un'attenta verifica circa l'effettiva compatibilità tra le nuove disposizioni normative introdotte nel codice di procedura civile e le norme di diritto speciale contenute nel codice della navigazione ⁽¹⁾.

2. Il nuovo testo dell'art. 818 c.p.c. e la potestà cautelare degli arbitri – Il testo previgente dell'art. 818 c.p.c. sanciva un principio, mantenuto fermo per lungo tempo, secondo il quale, salva diversa disposizione di legge, gli arbitri non potevano concedere sequestri né altri provvedimenti cautelari.

La riforma «Cartabia», attuata con il d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, per quanto qui di interesse, ha riscritto il testo dell'art. 818 c.p.c. riconoscendo espressamente agli arbitri – ove tale potere sia loro rimesso dalle parti – la possibilità di concedere misure cautelari.

L'attribuzione di poteri di natura cautelare in seno al procedimento arbitrale ha comportato la necessità di regolamentarne l'utilizzo e di ripartire l'esercizio di tali poteri tra il giudice ordinario e l'organo arbitrale, anche al fine di evitare possibili sovrapposizioni, conflitti o duplicazioni di tutela.

Ciò è avvenuto introducendo alcune nuove disposizioni nel codice

⁽¹⁾ Il presente lavoro è suddiviso in due parti. La prima, dopo l'inquadramento del tema oggetto di indagine, offre una disamina riguardante, in linea generale, quelle che appaiono alcune delle principali problematiche sorte a seguito dell'entrata in vigore della riforma «Cartabia» e, in particolare, conseguenti all'introduzione del nuovo testo dell'art. 818 c.p.c. in materia di potestà cautelare degli arbitri. La seconda, invece, è diretta ad esaminare i profili di dubbio e le criticità che potrebbero emergere in relazione all'ipotesi del sequestro conservativo di nave o di carati ove richiesto ad un organo arbitrale in virtù della menzionata novità legislativa, prospettando al contempo varie specifiche problematiche interpretative, applicative e di coordinamento tra le disposizioni inserite nel codice di rito civile e le preesistenti disposizioni di diritto speciale dettate in materia di misure cautelari e di sequestro conservativo dal codice della navigazione. La seconda parte dello scritto verrà pubblicata nel fascicolo n. 3 del 2025.

di rito civile e, in particolare, una specifica disciplina finalizzata a delimitare il perimetro di competenza del giudice ordinario e quello dell'organo arbitrale, delineata dal legislatore delegato in base ad un elemento di natura temporale, costituito dall'accettazione da parte dell'arbitro unico o dalla costituzione del collegio arbitrale ⁽²⁾, fissando così il momento in cui, al ricorrere delle condizioni previste dalla nuova formulazione dell'art. 818 c.p.c., la competenza a pronunciare sull'istanza cautelare non spetta più al giudice civile e viene attribuita in via «*esclusiva*» agli arbitri, cui va rivolta la relativa domanda.

È stata accolta, dunque, perlomeno dal punto di vista teorico, la regola della potestà cautelare esclusiva e non, invece, concorrente ⁽³⁾.

La riforma, tuttavia, nonostante l'introduzione di tale novità – almeno in linea di principio di rilevante portata – non ha operato, al contempo, una vera e propria riorganizzazione sistematica del procedimento arbitrale e non è intervenuta in maniera organica su alcune previgenti disposizioni del codice di rito volte a regolare in maniera uniforme i procedimenti cautelari (art. 669-*bis* ss. c.p.c.), fatta eccezione per alcuni limitati interventi, consistenti nell'inserimento in seno a specifiche disposizioni di un inciso *ad hoc*, volto a far espressamente salvo «*quanto disposto dall'art. 818, primo comma*».

Anche per tali motivi già subito dopo l'entrata in vigore della riforma sono sorti molteplici dubbi – sia di carattere interpretativo che applicativo – in ordine alle modalità operative con cui l'avvenuto conferimento del potere di natura cautelare in capo agli arbitri potesse poi trovare concreta attuazione ed essere esercitato nella pratica, nonché delicate questioni inerenti al coordinamento delle nuove norme con l'apparato legislativo preesistente non inciso, quantomeno formalmente e in ma-

(2) Da effettuarsi secondo le modalità previste dal nuovo art. 813 c.p.c.

(3) La competenza attribuita all'organo arbitrale, dunque, almeno in linea teorica, è esclusiva. Tuttavia, come si avrà modo di verificare, la novità legislativa in disamina, così come formulata, alla luce dell'impianto generale del codice di rito civile e tenuto conto, altresì, che la materia cautelare è disciplinata anche da disposizioni di diritto speciale che trovano fonte nel codice della navigazione, non consente in molti casi l'esercizio di una vera e propria competenza «*esclusiva*» da parte degli arbitri. Difatti essa, come vedremo, in determinate circostanze risulta inattuabile, rendendosi necessario e inevitabile l'intervento del giudice statale al fine di garantire l'effettività o l'attuazione della misura cautelare nonché per dirimere determinate e complesse questioni correlate alla specifica misura adottata.

niera diretta, dalla menzionata riforma (4).

3. *La novità legislativa e il sequestro conservativo di nave o di carati: il «banco di prova» del diritto della navigazione* – Quanto al sequestro conservativo di nave, sia il diritto interno (5) che la disciplina internazionale uniforme (6), attribuiscono in via esclusiva all'autorità giudiziaria competente la pronuncia del relativo provvedimento.

Come già accennato, la suddetta novità legislativa, ove esaminata nella prospettiva concernente la peculiare ipotesi del sequestro conservativo di nave (o di carati), determina molteplici dubbi e apre alcune delicate questioni, la cui risoluzione, peraltro incerta, rende preliminarmente necessaria non soltanto un'opera di minuzioso coordinamento fra le nuove disposizioni introdotte dalla riforma del 2022 e le disposizioni di portata generale regolanti in modo uniforme la materia dei procedimenti cautelari, ma richiede allo stesso tempo un'attenta analisi e verifica circa l'effettiva compatibilità tra le norme di recente introduzione, quelle del codice di procedura civile in materia di procedimento cautelare non attinte direttamente dalla riforma e, soprattutto, le vigenti norme di diritto speciale contenute nel codice della navigazione (7).

Non essendo possibile esaminare – anche in ragione dell'ampiezza e complessità delle materie trattate – le numerose questioni conseguenti all'attribuzione di poteri cautelari agli arbitri rispetto alla disciplina

(4) Per un esame di carattere generale delle molteplici questioni sorte a seguito della riforma, v. F. SASSANO, *La riforma Cartabia della giustizia civile*, Santarcangelo di Romagna, 2022; A. DIDONE - F. DE SANTIS, *Il processo civile dopo la riforma Cartabia*, Padova, 2023; A. CARRATA, *Il processo civile dopo i correttivi alla riforma Cartabia*, Torino, 2025; *La riforma Cartabia del processo civile. Commento ai d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, 31 ottobre 2024, n. 164, 27 dicembre 2024, n. 216* (a cura di R. Tiscini), Pisa, 2025. In particolare, con riferimento al procedimento arbitrale, v. M. GREGGIO, *La riforma dell'arbitrato*, Milano, 2022; F. CORSINI, *Arbitrato e tutela cautelare (profili processuali)*, in *Giur. arb.* 2023, 188 ss.; AA.VV., *L'arbitrato dopo la riforma Cartabia*, Bologna, 2024; M. FARINA, *L'arbitrato*, Milano, 2024.

(5) Art. 643, comma 2, c. nav.; artt. 669-bis ss. c.p.c.

(6) Art. 4 della Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952: «Una nave può essere sequestrata soltanto con l'autorizzazione di un tribunale o di qualsiasi altra autorità giudiziaria competente dello Stato contraente nel quale è eseguito il sequestro».

(7) Per una prima lettura e disamina in chiave critica della novità legislativa, declinata rispetto alla peculiare ipotesi della misura cautelare del sequestro avente ad oggetto la nave, mi permetto di richiamare G. REALE, *Poteri cautelari degli arbitri e sequestro conservativo di nave*, in *Annali del Dipartimento Giuridico dell'Università del Molise*, 25/2024, Napoli, 2024, 211 ss.

riguardante, nel suo complesso, la tematica delle misure cautelari su nave e aeromobile⁽⁸⁾, la disamina verrà limitata, da un lato – e propeudeticamente – a quelle che appaiono le principali problematiche sollevate in linea generale dall’entrata in vigore della riforma e, dall’altro, ai punti critici che potrebbero prospettarsi in relazione al caso del sequestro conservativo di nave (o di carati)⁽⁹⁾, ove sia richiesto agli arbitri, poiché la misura cautelare e l’*iter* procedimentale di riferimento risultano disciplinati, per vari profili di notevole rilevanza, da più fonti tra loro eterogenee e, almeno in parte, da disposizioni di diritto speciale, sensibilmente diverse da quelle di diritto generale o comune contenute nel codice di procedura civile e nel codice civile.

Ciò in ragione della particolare natura del bene «nave», inteso quale mezzo essenziale per l’esercizio della navigazione e del connotato della specialità che notoriamente caratterizza la materia della navigazione marittima e aerea⁽¹⁰⁾.

⁽⁸⁾ In generale, sull’esecuzione forzata e sulle misure cautelari su navi e aeromobili, cfr. S. LA CHINA, *Esecuzione forzata e misure cautelari su navi e aeromobili*, in *Enc. giur.* XIII/1989, 1 ss.; E. RIGHETTI, *Esecuzione forzata su navi o aeromobili*, in *Dig. comm.*, V/1990, 269 ss.; C. LOBIETTI, *Esecuzione forzata e misure cautelari sulla nave*, in *Trattato breve di diritto marittimo* (a cura di A. Antonini), IV, Milano, 2013, 297 ss.; A. LEFEBVRE D’OVIDIO - G. PESCATORE - L. TULLIO, *Manuale di diritto della navigazione*, Milano, 2022, 771 ss.; F.A. QUERCI - S. POLLASTRELLI, *Diritto della navigazione*, Milano, 2023, 715 ss.

⁽⁹⁾ Sul sequestro di navi, galleggianti e carati, in particolare, si veda la letteratura di seguito riportata: C. LOBIETTI, *L’esecuzione del sequestro navale*, in *Riv. dir. nav.* 1972, I, 201 ss.; S. LA CHINA, *Sequestro e attuazione delle garanzie sulla nave tra pluralità di procedure e pluralità di ordinamenti*, in *Dir. mar.* 1983, 145 ss.; E. VINCENZINI, *Il sequestro conservativo di nave straniera*, Padova, 1988; G. SILINGARDI, *Sequestro della nave o dell’aeromobile*, in *Enc. dir.* XLII/1990, 168 ss.; S. LA CHINA, *Sequestro della nave e dell’aeromobile*, in *Dig. comm.* XIII/1996, 369 ss.; F. BERLINGIERI, *Arrest of Ships*, London, 1996; G. RIGHETTI, *Trattato di diritto marittimo*, IV, Milano, 1999, 531 ss.; C. LOBIETTI, *Note sul sequestro e l’espropriazione forzata di carati di nave*, in *Dir. mar.* 2003, 715 ss.; S. LA CHINA, *La rappresentanza processuale del raccomandatario marittimo nei procedimenti cautelari ante causam*, in *Dir. mar.* 2004, 1526 ss.; F. BERLINGIERI, *Note sul sequestro di nave pronta a partire e sulla nave in corso di navigazione*, in *Dir. mar.* 2005, 215 ss.; F. GUADAGNA, *Il sequestro di nave e lo spazio giudiziario europeo*, in *Dir. mar.* 2005, 1424 ss.; M. LOPEZ DE GONZALO, *Giurisdizione civile e trasporto marittimo*, Milano, 2005, 125 ss.; S. LA CHINA, *Interesse ad agire in procedure di sequestro di nave*, in *Dir. mar.* 2009, 1268 ss., nonché *Sequestro di nave e di aeromobile*, in *Dizionari del diritto privato*, promossi da N. Irti, *Diritto della navigazione* (a cura di M. Deiana), Milano, 2010, 397 ss.; C. LOBIETTI, *Il sequestro navale*, in *Trattato breve di diritto marittimo* (a cura di A. Antonini), IV, Milano, 2013, 384 ss.

⁽¹⁰⁾ La delicata tematica concernente i rapporti fra il diritto della navigazione e le sue fonti con l’ordinamento generale costituisce un aspetto centrale, ampiamente affrontato e discusso nel corso degli anni dalla dottrina, la cui impostazione dogmatica risulta fondamentale e posta alla base della concezione stessa del sistema del diritto della navi-

Per cui, la novità legislativa, ove effettivamente posta al «banco di prova» del diritto speciale e delle sue regole, fa sorgere delle problematiche ulteriori (che si aggiungono a quelle di portata generale determinate dal suo innesto nel preesistente apparato del codice di rito civile), di cui lo stesso legislatore della riforma potrebbe non aver tenuto conto⁽¹¹⁾.

Infine, quanto al rilievo in concreto della tematica oggetto d'indagine, la fattispecie in esame – con le connesse problematiche – appare configurabile non soltanto nelle (probabilmente poco ricorrenti) ipotesi in cui in un contratto riguardante la nave⁽¹²⁾ vengano inserite clausole

gazione. Tenuto conto dell'ampiezza del tema e della notevole consistenza degli scritti dottrinali di riferimento, appare opportuno fare rinvio, tra questi ultimi, solo ad alcuni fra quelli più recenti e agli ampi e dettagliati richiami bibliografici ivi riportati: L. TULLIO, *Dal diritto marittimo e aeronautico al diritto della navigazione e al diritto dei trasporti*, in *Dir. trasp.* 2004, 1 ss., nonché *Il diritto marittimo nel sistema del diritto della navigazione*, in *Dir. trasp.* 2005, 425 ss.; A. ANTONINI, *L'autonomia del diritto della navigazione, banco di prova e fucina dell'ordinamento giuridico*, in *Dir. trasp.* 2007, 725 ss.; L. TULLIO, *Diritto della navigazione, in Dizionari del diritto privato*, promossi da N. Irti, *Diritto della navigazione* (a cura di M. Deiana), Milano, 2010, 147 ss.; A. ANTONINI, *Il diritto della navigazione a ottant'anni dalla codificazione: l'autonomia e il sistema delle fonti nel rapporto con l'ordinamento generale*, in *Riv. dir. civ.* 2024, 644 ss. Fra le opere manualistiche, cfr. A. ANTONINI, *Corso di diritto dei trasporti*, Milano 2015, 17 ss. nonché 32 ss.; A. LEFEBVRE D'OVIDIO - G. PESCATORE - L. TULLIO, *Manuale di diritto della navigazione*, cit., 3 ss.; F. A. QUERCI - S. POLLASTRELLI, *Diritto della navigazione*, cit., 10.

(¹¹) In presenza di lavori preparatori riguardanti importanti riforme messe in cantiere nelle competenti sedi istituzionali, potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere, con maggiore frequenza, in seno alle commissioni di studio e consultive all'uopo nominate, la partecipazione anche di studiosi del diritto della navigazione. Ciò in ragione del fatto che le novità legislative, una volta introdotte, ove impattino su istituti regolati dal codice della navigazione, devono comunque essere testate anche al «banco di prova» del diritto speciale, in vista dell'eventuale applicazione a fattispecie rientranti nella materia della navigazione.

(¹²) Non appare possibile in questa sede approfondire la tematica oggetto di indagine rispetto al c.d. «arbitrato marittimo», caratterizzato dal collegamento fra la *res litigiosa* e la nave, quale elemento fondamentale dell'operazione negoziale posta in essere (pur potendo la lite devoluta attenersi a materia di fonte extracontrattuale) e i rapporti giuridici inerenti allo stesso possibile motivo dell'insorgere di eventuali controversie tra le parti. L'arbitrato marittimo si caratterizza per avere ad oggetto una nave (o, comunque, un rapporto inerente ai traffici marittimi) e, al contempo, costituisce un fenomeno processuale la cui fisionomia discende direttamente ed è influenzata dalle caratteristiche (e dalle peculiarità) del diritto marittimo sostanziale (in questo senso, cfr. A. LA MATTINA, *L'arbitrato marittimo e i principi del commercio internazionale*, Milano 2012, 5). Per approfondimenti riguardanti la complessa tematica, v. F. BERLINGIERI, *Trasporto marittimo e arbitrato*, in *Dir. mar.* 2004, 423 ss.; E. BERNINI, *L'arbitrato nel diritto marittimo*, in *L'arbitrato* (a cura di C. Cecchella), Torino, 2005, 583 ss.; S. ZUNARELLI - C. ZOURNATZI, *Arbitrato e conciliazioni nelle controversie marittime internazionali*, in *Codice degli arbitrati, delle conciliazioni e di altre ADR* (a cura di A. Buonfrate e C. Giovannucci Orlandi), Torino, 2006, 422 ss.; A. LA

arbitrali i cui contenuti siano conformi al nuovo art. 818 c.p.c., bensì in ogni convenzione per arbitrato in cui una delle parti stipulanti risulti proprietaria di una nave, di un galleggiante o di carati, intesi quali beni ai sensi dell'art. 812 c.c., quindi rientranti nel suo patrimonio, costituente notoriamente la garanzia generica del creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2740 c.c. ⁽¹³⁾.

4. *Fonti normative di riferimento* – Il quadro normativo preposto alla regolamentazione della materia delle misure cautelari su nave è composto da disposizioni di diritto sostanziale e di diritto processuale promananti da fonti diverse che vanno fra loro coordinate e messe a sistema.

In primis, rilevano le norme offerte dal codice di rito civile agli artt. da 669-bis a 669-quaterdecies c.p.c., che disciplinano in linea generale i procedimenti cautelari.

Tra le misure cautelari adottabili il codice contempla agli artt. da 670 a 687 c.p.c. il sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) e il sequestro

MATTINA, *L'arbitrato marittimo e i principi del commercio internazionale*, cit.; S. M. CARBONE - M. LOPEZ DE GONZALO, *L'arbitrato marittimo*, in *Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e di diritto processuale* (a cura di G. Alpa e V. Vigoriti), Torino, 2013, 1293 ss.; M. RICCOMAGNO, *L'arbitrato marittimo nel contesto dell'arbitrato commerciale internazionale*, in *Riv. arb.* 2014, 495 ss.; C. ZOURNATZI, *Arbitrato e contratti di trasporto marittimo*, Padova, 2014. Sul tema specifico, concernente l'attribuzione agli arbitri del potere cautelare dopo la riforma «Cartabia», nel contesto dell'arbitrato marittimo, v. R. ABBATE, *L'arbitrato marittimo*, in AA.VV., *L'arbitrato dopo la riforma Cartabia*, cit., 287 ss.

⁽¹³⁾ Il presente lavoro è finalizzato a esaminare la novità legislativa introdotta con il nuovo art. 818 c.p.c. ove posta in opera rispetto alla peculiare ipotesi del sequestro conservativo di nave o di carati. Va evidenziato che la tematica, ove scrutinata (anche) sotto la lente della rilevanza che essa può assumere in concreto, non appare rivestire una portata puramente teorica, potendo certamente proporsi nella pratica. Difatti, la suddetta disposizione normativa potrebbe trovare applicazione in qualsiasi convenzione volta ad assegnare agli arbitri la decisione su una controversia in cui si discuta di obbligazioni di pagamento tra le parti, quale che sia l'oggetto della vertenza devoluta per arbitri. In tal caso, ove nel corso del procedimento arbitrale si verifici una diminuzione del patrimonio di una delle parti e, sempre nel patrimonio della parte stessa rientri una nave, anche da diporto, oppure dei carati di nave, l'altra parte potrebbe chiedere agli arbitri investiti di potestà cautelare l'adozione della misura cautelare sulla nave stessa oppure sui carati. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, in mancanza di altri beni oppure nell'evenienza del trasferimento a terzi di beni immobili, con conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale, puntando così alla cautela sulla nave o sui carati ancora rientranti nel patrimonio della controparte debitrice. Quindi, la fattispecie oggetto di disamina – ossia il provvedimento cautelare del sequestro conservativo di nave o di carati emesso dall'organo arbitrale – risulta concretamente ipotizzabile, poiché in questo contesto il bene «nave» o il bene «carato» assumono rilievo, sotto il profilo civilistico, nella loro qualità di beni rientranti nel patrimonio di una delle parti ai sensi dell'art. 2740 c.c.

conservativo (art. 671) ⁽¹⁴⁾.

Il codice della navigazione, a sua volta, tratta dei procedimenti cautelari riguardanti la nave nella parte I, libro IV, titolo V, capo V, agli artt. da 682 a 686.

Il diritto speciale detta una disciplina che si innesta su quella di carattere generale, che ne costituisce il necessario presupposto, riguardante entrambe le forme di sequestro su nave (artt. da 643 a 648, artt. da 682 a 686 c. nav., artt. da 493 a 497 reg. nav. mar.) ⁽¹⁵⁾, introducendo alcune peculiarità rese necessarie della specialità della materia e dalle caratteristiche intrinseche al menzionato bene destinato alla navigazione.

Le misure cautelari prese in esame dal codice della navigazione sono costituite dal sequestro conservativo e dal sequestro giudiziario di nave (e di aeromobile).

Le disposizioni sul sequestro sono precedute da alcune previsioni normative di carattere generale ⁽¹⁶⁾, che assumono portata comune sia rispetto all'esecuzione forzata che ai procedimenti cautelari, contenute negli artt. da 643 a 648 ⁽¹⁷⁾.

(14) Tenuto conto dell'ampiezza della materia e delle complesse questioni sorte nel corso del tempo, anche a seguito di riforme legislative, si rinvia alle trattazioni di dottrina in argomento, tra cui: P. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936; A. CONIGLIO, *Il sequestro giudiziario e conservativo*, Milano, 1953; E. PROTETTI, *Il sequestro*, Napoli, 1969; C. CALVOSA, *Il processo cautelare*, Torino 1970; M. CANTILLO - G. CATURANI, *Il sequestro giudiziario e conservativo*, Milano, 1989; M. A. ZUMPARO, *Sequestro conservativo e giudiziario*, in *Enc. dir.* XLII/1990, 112 ss.; G. OBERTO, *Il nuovo processo cautelare*, Milano, 1992; G. TARZIA, *Il nuovo processo cautelare*, Padova, 1993; C. CECHELLA, *Il processo cautelare*, Torino, 1997; C. FERRI, *Sequestro*, in *Dig. civ.* XVIII/1998, 460 ss.; R. CONTE, *Il sequestro conservativo nel processo civile*, Torino, 2000.; M. CANTILLO - F. SANTANGELI, *Il sequestro nel processo civile*, Milano, 2003; F. VERDE, *Il sequestro nel diritto processuale civile*, Padova, 2006; A. G. DIANA, *Il sequestro conservativo e giudiziario*, Milano, 2009.

(15) Nonché su aeromobile (artt. da 1055 a 1059 e artt. da 1074 a 1079 c. nav.).

(16) Per una disamina delle disposizioni di carattere generale, cfr. C. LOBIETTI, *Esecuzione forzata e misure cautelari sulla nave*, cit., 297 ss.

(17) In realtà, non tutte le disposizioni contenute negli artt. da 643 a 648 c. nav. riguardano entrambe le procedure ivi indicate. Difatti, assumono portata comune per l'esecuzione forzata e per le misure cautelari soltanto gli artt. 644 (oggetto), 645 (impignorabilità e insequestrabilità) e 646 (provvedimenti per impedire la partenza della nave). L'art. 643 (competenza) distingue invece a seconda che si tratti di esecuzione forzata (per cui è competente il tribunale nella cui circoscrizione le nave si trova) o di sequestro (per il quale, sia esso giudiziario o conservativo, rinvia ai criteri previsti dal codice di procedura civile). Attengono poi esclusivamente all'esecuzione forzata gli artt. 647 (precepto) e 648 (notificazione del precepto).

Esse riguardano, essenzialmente, l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente ⁽¹⁸⁾, l'oggetto dell'espropriazione o delle misure cautelari ⁽¹⁹⁾, le navi non assoggettabili alle menzionate procedure ⁽²⁰⁾, i provvedimenti per impedire la partenza della nave, il precetto ⁽²¹⁾ e la sua notificazione ⁽²²⁾.

Come già detto, sebbene le tipologie di sequestro prese in esame dal diritto speciale ⁽²³⁾ siano costituite dal sequestro giudiziario ⁽²⁴⁾ e dal sequestro conservativo ⁽²⁵⁾, così come previste e delineate in seno al codice di procedura civile ⁽²⁶⁾, salvo alcune importanti peculiarità legate alla specialità della materia della navigazione, il sequestro giudiziario

⁽¹⁸⁾ Cfr. C. LOBIETTI, *Note sulla competenza per il sequestro di nave*, in *Dir. mar.* 2004, 1256 ss.

⁽¹⁹⁾ Cfr. C. LOBIETTI, *Esecuzione forzata e misure cautelari sulla nave*, cit., 298 ss.

⁽²⁰⁾ Sul tema, v. C. LOBIETTI, *Esecuzione forzata e misure cautelari sulla nave*, cit., 301 ss.

⁽²¹⁾ Il precetto si discosta da quello ordinario contemplato dal codice di procedura civile soltanto in relazione al termine indicato per adempiere, fissato dall'art. 647 c. nav. in ventiquattro ore dalla notificazione in luogo dei dieci giorni ordinariamente previsti dall'art. 482 c.p.c.

⁽²²⁾ Il precetto deve essere notificato ex art. 648 c. nav. al debitore proprietario e diviene inefficace se, entro trenta giorni dalla notifica, non si sia proceduto al pignoramento. Anche in relazione alla cessazione di efficacia del precetto il termine è sensibilmente ridotto rispetto a quello previsto in via ordinaria dall'art. 481 c.p.c., fissato in novanta giorni dalla sua notificazione in caso di mancato inizio dell'esecuzione.

⁽²³⁾ V. art. 643 c. nav.

⁽²⁴⁾ Ai sensi dell'art. 670 c.p.c.: «Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario: 1. di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea; 2. di libri, registri, documenti, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea».

⁽²⁵⁾ Ai sensi dell'art. 671 c.p.c.: «Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento».

⁽²⁶⁾ Secondo il codice di rito civile i presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare concernente il sequestro sono costituiti dal *fumus boni iuris* (il ragionevole fondamento che connota la pretesa del richiedente) e dal *periculum in mora* (il probabile serio pregiudizio che può colpire il diritto del richiedente nel tempo occorrente per far valere la pretesa in via ordinaria). Su questi requisiti nell'ambito del sequestro di nave, v. C. LOBIETTI, *Considerazioni sul periculum in mora nel sequestro navale*, in *Dir. mar.* 2007, 232 ss., nonché *Considerazioni sul fumus boni iuris nel sequestro di nave*, in *Dir. mar.* 2007, 520 ss. e *Il sequestro navale*, cit., 411 ss.

nell'ambito di quest'ultima è nettamente meno rilevante rispetto a quello conservativo ⁽²⁷⁾.

Per quanto non sia direttamente disposto dal codice della navigazione, al sequestro di nave (o di carati) si applicano le disposizioni del codice di procedura civile ⁽²⁸⁾ riguardanti il medesimo strumento cautelare ⁽²⁹⁾.

Il codice civile, infine, agli artt. da 2683 a 2695, disciplina la trascrizione degli atti riguardanti le navi (e gli aeromobili), tra cui rientrano anche quelli che dispongono l'adozione di misure cautelari e, in particolare, il sequestro conservativo di nave, *ex artt.* 250 e 684 c. nav.

5. *Il sequestro conservativo di nave* – La legislazione nazionale di carattere generale non opera distinzioni analitiche né contempla elenchi riguardanti le situazioni giuridiche soggettive che consentono di formulare al giudice competente l'istanza di sequestro conservativo (o giudiziario) ⁽³⁰⁾.

Quanto precede non risulta derogato dalle disposizioni speciali dettate dal codice della navigazione ⁽³¹⁾, che non operano restrizioni in materia di misure cautelari sulla nave limitandole soltanto ad alcune categorie di soggetti richiedenti o di creditori ⁽³²⁾.

⁽²⁷⁾ Così, L. TULLIO, *Breviario di diritto della navigazione*, Milano, 2016, 331.

⁽²⁸⁾ Cfr. L. TULLIO, *Breviario di diritto della navigazione*, cit., 331. Sul raccordo fra il codice di procedura civile e il codice della navigazione, cfr. S. LA CHINA, *Il sequestro di nave e la novella del 1990*, in *Dir. mar.* 1993, 3 ss.

⁽²⁹⁾ Il rinvio al c.p.c. è operato dall'art. 686 c. nav.

⁽³⁰⁾ Come osservato da S. LA CHINA, *Sequestro di nave e di aeromobile*, cit., 400, l'unica distinzione per la disciplina di diritto interno riguarda le diverse situazioni giuridiche soggettive che consentono di accedere alle due forme di tutela cautelare: il diritto di proprietà, il possesso e il diritto alla disponibilità della prova documentale, tutelabili con la custodia dei beni che ne costituiscono l'oggetto a mezzo del sequestro giudiziario, e diritti di credito, tutelabili a mezzo del sequestro conservativo.

⁽³¹⁾ Diverso è invece l'approccio della Convenzione di Bruxelles del 1952, secondo cui il sequestro conservativo può essere richiesto soltanto in presenza di uno dei «crediti marittimi» indicati nel suo art. 1.

⁽³²⁾ In effetti, l'unica particolarità, per ciò che concerne il rapporto tra diritti di credito e sequestro conservativo, è data dalla previsione secondo cui il creditore assistito da uno dei privilegi sulla nave elencati nell'art. 552 c. nav. ha l'onere di mantenerli in vita chiedendo, per evitarne l'estinzione per decorrenza dei termini previsti dall'art. 558 c. nav., il sequestro conservativo della nave, quando eseguibile nelle acque territoriali della Repubblica, altrimenti la decorrenza dei termini è sospesa per un periodo massimo di tre anni dal giorno in cui il credito è sorto (art. 558, ultimo comma, c. nav.).

Il sequestro conservativo (o quello giudiziario) di nave o di galleggiante, ai sensi dell'art. 643, comma 2, c. nav. è autorizzato dal giudice competente⁽³³⁾ ai sensi del codice di procedura civile⁽³⁴⁾.

Nel diritto speciale è il sequestro conservativo ad assumere rilievo preminente, essendo finalizzato a sottrarre la nave alla libera disponibilità del debitore.

Ciò sia sotto il profilo giuridico, in quanto l'indisponibilità si concretizza nell'inefficacia di eventuali atti di alienazione e di altri atti dispositivi del bene assoggettato a sequestro⁽³⁵⁾, che sotto quello materiale, con la sottoposizione del bene sequestrato a custodia⁽³⁶⁾.

In base all'art. 644, comma 1, c. nav. possono costituire oggetto di misure cautelari le navi⁽³⁷⁾, i galleggianti⁽³⁸⁾, i loro carati⁽³⁹⁾ e le loro

⁽³³⁾ Sulla competenza, v. C. LOBIETTI, *Note sulla competenza per il sequestro di nave*, cit., 1256.

⁽³⁴⁾ Per cui, il sequestro giudiziario o conservativo di nave è disciplinato dagli artt. 669-bis ss. c.p.c.

⁽³⁵⁾ Cfr. artt. 2693 e 2906 c.c.

⁽³⁶⁾ Come vedremo nel prosieguo, il sequestro navale non implica necessariamente la nomina di un custode in quanto, a tutela dell'interesse alla custodia e alla conservazione della nave, vi è la funzione svolta dall'intimazione al comandante di cui all'art. 682, comma 1, n. 2, c. nav. all'occorrenza assistita dalla pronuncia di eventuali provvedimenti atipici ex art. 646 c. nav. Ciò non esclude, tuttavia, che in casi particolari venga nominato un soggetto *ad hoc* investito dei poteri-doveri di custodia.

⁽³⁷⁾ L'oggetto delle misure cautelari, così come individuato nell'art. 644, comma 1, c. nav. va ricollegato all'art. 136 c. nav. concernente la nozione di nave e di galleggiante. Il provvedimento cautelare può quindi riguardare le navi maggiori, le navi minori e i galleggianti. Possono costituire oggetto di sequestro sia le navi adibite alla navigazione marittima che quelle destinate alla navigazione per acque interne. In questo senso, v. S. LA CHINA, *Sequestro di nave e di aeromobile*, cit., 398; C. LOBIETTI, *Esecuzione forzata e misure cautelari sulla nave*, cit., 298.

⁽³⁸⁾ Il riferimento deve intendersi ai «galleggianti mobili» di cui all'art. 136, comma 3, c. nav., con esclusione quindi dei galleggianti rientranti nell'art. 812, comma 2, c.c. che sono reputati beni immobili.

⁽³⁹⁾ Ossia le (ventiquattro) quote di partecipazione nella proprietà della nave (art. 258 c. nav.). La normativa riguardante il sequestro, sia per quanto concerne l'aspetto procedimentale che in riferimento ai requisiti del provvedimento autorizzativo, è la medesima anche nel caso in cui siano i singoli carati ad essere oggetto dell'istanza cautelare. I carati, intesi come beni suscettibili di autonoma valutazione economica e commerciale, possono essere oggetto di espropriazione e di sequestro senza che si debba (e possa) procedere alla divisione della nave. Sul tema, v. C. LOBIETTI, *Note sul sequestro e l'espropriazione forzata di carati di nave*, in *Dir. mar.* 2003, 715 ss.; nonché *Esecuzione forzata e misure cautelari sulla nave*, cit., 300.

pertinenze separabili ⁽⁴⁰⁾.

Possono essere destinatarie di provvedimenti cautelari anche le navi da diporto ⁽⁴¹⁾ e quelle in corso di costruzione ⁽⁴²⁾.

In quest'ultimo caso, poiché l'art. 650 c. nav. – riguardante il pignoramento di navi o di carati – prevede che «se la nave è in costruzione, la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro delle navi in costruzione», non pare vi siano ragioni ostative a far ritenere che l'indicazione generica del «registro» riportata nel testo dell'art. 684 c. nav., oltre a riferirsi al registro delle navi minori e galleggianti, possa riferirsi anche al registro di iscrizione delle navi in costruzione.

Il limite funzionale all'applicabilità delle disposizioni speciali del codice della navigazione in materia di sequestro va dunque individuato nella carenza in capo al bene oggetto della misura cautelare delle caratteristiche proprie, di natura tecnico-giuridica, che connotano e compendiano la fattispecie «nave» e nel venir meno della sua individualità anche sotto il (solo) profilo fisico-materiale.

In tali evenienze, anche se la nave non è ancora cancellata dai registri, dovrà trovare applicazione la disciplina di portata generale concernente il sequestro conservativo di beni mobili.

Non possono formare oggetto di sequestro le navi riportate nell'art. 645 c. nav. ⁽⁴³⁾.

⁽⁴⁰⁾ Secondo S. LA CHINA, *Sequestro di nave e di aeromobile*, cit., 399, si tratta di quei beni indicati all'art. 246 c. nav. Per C. LOBIETTI, *Esecuzione forzata e misure cautelari sulla nave*, cit., 301, le pertinenze separabili, così come gli accessori, sono ricomprese necessariamente nel sequestro della nave.

⁽⁴¹⁾ In questo senso, v. S. LA CHINA, *Sequestro di nave e di aeromobile*, cit., 398. Per C. LOBIETTI, *Esecuzione forzata e misure cautelari sulla nave*, cit., 325 ss., sono escluse quelle navi (nel senso ampio previsto dall'art. 136 c. nav.) che non abbiano una propria individualità giuridica, come i natanti da diporto esenti da registrazione o le navi cancellate dai registri e in corso di demolizione, che risultano prive degli elementi giuridici di identificazione di cui agli artt. 140 e 141 c. nav. Tali beni, al pari di ogni altro bene mobile, sono identificabili nel procedimento di sequestro conservativo all'atto della loro apprensione da parte dell'ufficiale giudiziario mediante la loro descrizione nel processo verbale.

⁽⁴²⁾ Cfr. S. LA CHINA, *Sequestro di nave e di aeromobile*, cit., 398, che ricollega l'art. 242, comma 2, c. nav. agli artt. 2683, n. 1, e 2693 c.c. Sul tema, v. C. LOBIETTI, *Sequestro di nave in costruzione: opposizione di terzo e competenza*, in *Dir. traspr.* 2022, 51 ss.

⁽⁴³⁾ Secondo l'art. 645 c. nav. non possono formare oggetto di misure cautelari: a) le navi da guerra, comprese quelle in costruzione per conto della marina militare nazionale; b) le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di preminente interesse nazionale da parte del Ministero dei trasporti, se non sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero medesimo; c) le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio della navigazione

Dall'esame della suddetta norma il divieto di assoggettamento a sequestro appare assoluto solo per la categoria delle navi da guerra ⁽⁴⁴⁾, comprese quelle in costruzione (lett. a), mentre per le navi adibite alle linee di navigazione dichiarate di preminente interesse nazionale (lett. b) e per le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio della navigazione interna (lett. c) l'insequestrabilità può essere superata a seguito di intervenuta autorizzazione da parte del Ministero dei trasporti.

Infine, per le navi e i galleggianti pronti a partire o in corso di navigazione (lett. d), l'insequestrabilità non opera al ricorrere delle condizioni ivi previste ⁽⁴⁵⁾.

Le ragioni – di diversa origine e natura – poste alla base delle disposizioni speciali concernenti l'insequestrabilità, assoluta o relativa, della nave sono state oggetto di attenta analisi da parte della dottrina e sono state ricondotte, a seconda dei casi, ai limiti posti alla giurisdizione civile ordinaria oppure a regole di antica tradizione recepite negli

interna, se non sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero dei trasporti; d) le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di navigazione, purché non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o proseguono. La disposizione in esame assume carattere di eccezionalità e, come tale, deve ritenersi insuscettibile di applicazione in via analogica.

⁽⁴⁴⁾ La definizione recata dall'art. 136 c. nav. non comprende le navi militari o da guerra (in tal senso, cfr. A. LEFEBVRE D'OVIDIO - G. PESCATORE - L. TULLIO, *Manuale di diritto della navigazione*, cit., 228 ss.). Nell'ambito delle navi pubbliche, appartenenti allo Stato o da quest'ultimo utilizzate per essere adibite esclusivamente ad un servizio di governo di carattere non commerciale, si colloca la categoria delle navi militari e, all'interno di essa, la *species* costituita dalle navi da guerra. Sulla nozione di nave da guerra, v. l'art. 29 della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982. Sul concetto di nave da guerra e sulle questioni interpretative poste dal citato art. 29, cfr. F. CAFFIO, *La ratifica della Convenzione sul diritto del mare*, in *Riv. mar.* I/1995, 83 ss.; G. FERRARO, *La definizione giuridica di nave da guerra. Analisi della normativa internazionale e nazionale*, in *Dir. mar.* 1995, 1177 ss.; M. M. ANGELONI - A. SENESE, *Il concetto di nave da guerra nel diritto interno e internazionale*, in *Dir. trasp.* 1998, 383 ss.

⁽⁴⁵⁾ Secondo C. LOBIETTI, *Esecuzione forzata e misure cautelari sulla nave*, cit., 307 ss., poiché la nave marittima e la nave della navigazione interna si reputano pronte a partire, rispettivamente, quando il comandante ha ricevuto le spedizioni e quando il comandante di porto ha dato la relativa autorizzazione, tenuto conto che il presupposto amministrativo è venuto meno per le navi adibite alla navigazione interna, l'art. 645, comma 1, lett. d), resta tutt'ora applicabile a queste ultime soltanto quando esse siano in corso di navigazione. Per F. BERLINGIERI, *Note sul sequestro della nave pronta a partire e sulla nave in corso di navigazione*, in *Dir. mar.* 2005, 218, per la insequestrabilità della nave pronta a partire assume rilievo il momento in cui il provvedimento cautelare deve essere eseguito e non il momento in cui esso è stato emesso, in quanto è soltanto con l'esecuzione che la misura produce i suoi effetti.

ordinamenti di tradizione romanistica, finalizzate al bilanciamento e contemperamento degli interessi del creditore e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella spedizione.

Il giudice competente o, in caso di urgenza, il comandante del porto ⁽⁴⁶⁾ o l'autorità di polizia giudiziaria del luogo nel quale si trova la nave ⁽⁴⁷⁾, possono assumere i provvedimenti opportuni per impedirne la partenza ⁽⁴⁸⁾ (art. 646 c. nav.) ⁽⁴⁹⁾.

L'art. 682 c. nav. indica il contenuto che deve avere il provvedimento che autorizza a procedere al sequestro conservativo (o giudiziario) ⁽⁵⁰⁾.

Una peculiarità rilevante in materia di sequestro conservativo di nave è costituita dal fatto che il creditore privilegiato ai sensi dell'art. 552 c. nav. abbia diritto a richiedere e ottenere il sequestro a prescindere dall'esistenza o meno del requisito del *periculum in mora*.

Ciò si desume dall'art. 558, ultimo comma, c. nav., secondo il quale il sequestro si pone come rimedio specifico per evitare l'estinzione del privilegio ⁽⁵¹⁾.

Per tale ragione il rimedio viene concesso senza la previa valutazione dell'esistenza del requisito del *periculum*, lasciando intendere che oggetto specifico della tutela non è tanto il diritto di credito bensì il

⁽⁴⁶⁾ Il comandante del porto va individuato con riferimento agli organi amministrativi della navigazione cui è attribuita tale funzione. Per la navigazione marittima v. art. 16 c. nav.

⁽⁴⁷⁾ L'intervento dell'autorità di polizia giudiziaria deve ritenersi riferito alla navigazione per acque interne (v. Relazione al codice, n. 417).

⁽⁴⁸⁾ La disposizione appare diretta a tutelare l'interesse dei creditori al fine di impedire che la nave sfugga alla misura cautelare (*Relazione al codice della navigazione*, n. 417). Secondo F.A. QUERCI - S. POLLASTRELLI, *Diritto della navigazione*, cit., 716, si tratta di provvedimenti che producono i propri effetti in linea di fatto. Ciò spiega l'evenienza che possano essere adottati anche da autorità diverse da quella giudiziaria. Nello stesso senso, con ampi riferimenti di dottrina, cfr. C. LOBIETTI, *Esecuzione forzata e misure cautelari su nave*, cit., 317 ss.

⁽⁴⁹⁾ Il disposto dell'art. 646 c. nav., come vedremo, fa sorgere molteplici dubbi e solleva questioni di incerta soluzione in presenza di misura cautelare adottata dagli arbitri in corso di procedimento arbitrale.

⁽⁵⁰⁾ Il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'art. 682 c. nav. deve contenere: 1) il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei carati senza ordine di giustizia; 2) l'intimazione al comandante di non far partire la nave e, se si tratta di nave in corso di navigazione, di non farla ripartire dal porto di arrivo; 3) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante, cui si riferisce l'autorizzazione

⁽⁵¹⁾ In tal senso, L. TULLIO, *Breviario di diritto della navigazione*, cit., 332. In giurisprudenza, cfr. Cass., 3 marzo 1965, n. 347, in *Riv. dir. nav.* II/1965, 7.

privilegio che, ove non esercitato, si estinguerebbe.

Diversamente avviene per i creditori ordinari, per i quali l'istituto opera quale strumento cautelare diretto alla conservazione del patrimonio del debitore che, in linea generale, ai sensi dell'art. 2740 c.c., costituisce la garanzia generica per il soddisfacimento dei diritti di credito.

In tal caso, il sequestro di nave resta assoggettato – secondo i principi dell'ordinamento civile – alla dimostrazione da parte del richiedente e alla verifica da parte del giudice della sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Secondo il diritto speciale, se oggetto di misure cautelari sono i carati, il giudice competente può, sentiti i comproprietari non debitori, autorizzare il sequestro dell'intera nave⁽⁵²⁾, quando la quota del proprietario debitore ecceda la metà⁽⁵³⁾.

In tal caso, ai sensi dell'art. 644, comma 2, c. nav.⁽⁵⁴⁾ il diritto spettante ai comproprietari non debitori sui carati ad essi appartenenti è convertito nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed è esente da ogni concorso alle spese della procedura⁽⁵⁵⁾.

⁽⁵²⁾ Secondo F.A. QUERCI - S. POLLASTRELLI, *Diritto della navigazione*, cit., 715, assume massimo rilievo il capoverso dell'art. 644 c. nav., ove, se oggetto di espropriazione o di misure cautelari sono carati di nave, in deroga ai principi di diritto comune, è consentito il pignoramento o il sequestro dell'intera nave, quando la quota del proprietario debitore eccede la metà. Per C. LOBIETTI, *Esecuzione forzata e misure cautelari sulla nave*, cit., p. 300, trattandosi di beni di proprietà di un soggetto che non è debitore, né è gravato da responsabilità per debito altrui, in deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale, la disposizione costituisce una norma speciale determinata dall'esigenza di non arrecare pregiudizio alla concreta utilizzazione di un bene a destinazione dinamica come la nave, tutelando nel miglior modo possibile gli interessi dei comproprietari-caratisti di minoranza estranei all'azione.

⁽⁵³⁾ Naturalmente, la circostanza che il capoverso dell'art. 644 c. nav. consenta anche il pignoramento o il sequestro dell'intera nave allorché la quota di carati di proprietà del debitore ecceda la metà non esclude l'applicazione della regola di diritto comune, per cui possono essere assoggettati a procedimento esecutivo o alla misura cautelare del sequestro anche i soli carati di proprietà del debitore, senza estendere l'esecuzione o la misura cautelare all'intera nave, secondo la regola generale di cui all'art. 600, comma 2, c.p.c.

⁽⁵⁴⁾ Poiché il capoverso dell'art. 644 c. nav. costituisce una norma di diritto speciale che deroga ai principi di diritto comune riguardanti la responsabilità patrimoniale del debitore, essa determina problematiche di non semplice soluzione in presenza di poteri cautelati di sequestro conservativo conferiti dalle parti agli arbitri con la convenzione per arbitrato ai sensi del nuovo art. 818 c.p.c.

⁽⁵⁵⁾ Come già detto, si è in presenza di un istituto diritto speciale, costituente una evidente deroga rispetto alla diversa regola di portata generale e di diritto comune. Per una disamina concernente la *ratio* sottesa alla disposizione, v. C. LOBIETTI, *Esecuzione*

Secondo la dottrina, i comproprietari di minoranza, in tal modo pregiudicati, non possono restare privi di un adeguato mezzo di tutela preventiva, per cui deve ritenersi ammissibile un loro diritto potestativo di evitare lo scioglimento della comunione, offrendosi di rilevare la quota del debitore al prezzo di stima giudiziale sul quale potranno soddisfarsi le pretese creditorie. Il prezzo depositato diventa così oggetto del sequestro in sostituzione delle quote di comproprietà navale ⁽⁵⁶⁾.

Ai sensi dell'art. 683 c. nav. il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve essere tempestivamente notificato ⁽⁵⁷⁾ al proprietario e al comandante della nave ⁽⁵⁸⁾.

La notifica deve essere effettuata anche al proprietario non armatore, se chi agisce è creditore dell'armatore non proprietario ed è assistito da privilegio sulla nave, e al terzo proprietario se si tratta di nave o di carati di nave gravati da privilegi navali o ipoteche.

Se la nave è in corso di navigazione ⁽⁵⁹⁾, il giudice può prescrivere che la notificazione del provvedimento al comandante sia eseguita a mezzo di telegramma o di radiotelegrafo ai sensi dell'art. 650, comma 2, c. nav. ⁽⁶⁰⁾.

Quanto al regime di pubblicità, l'art. 684 c. nav. stabilisce che il provvedimento di sequestro notificato sia trascritto, a cura del creditore, nella matricola o nel registro di iscrizione della nave.

Per le navi maggiori o loro carati il provvedimento è altresì annotato sull'atto di nazionalità.

Nel caso in cui la nave sia stata cancellata dal registro di iscrizione oppure si trovi in fase di disarmo o in corso di demolizione ⁽⁶¹⁾, l'inti-

forzata e misure cautelari sulla nave, cit., 300 ss., in particolare nota n. 11, con i molteplici richiami di dottrina ivi riportati.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. G. RIGHETTI, *Trattato di diritto marittimo*, cit., 1368; C. LOBIETTI, *Esecuzione forzata e misure cautelari sulla nave*, cit., 300-301.

⁽⁵⁷⁾ Ai sensi dell'art. 675 c.p.c. il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.

⁽⁵⁸⁾ V. C. LOBIETTI, *Sul termine di efficacia del provvedimento di sequestro navale*, in *Dir. mar.* 2001, 868.

⁽⁵⁹⁾ Sul tema, cfr. F. BERLINGIERI, *Note sul sequestro di nave pronta a partire e sulla nave in corso di navigazione*, cit., 215 ss.; C. LOBIETTI, *Sull'immunità da pignoramento e sequestro della nave pronta a partire o in corso di navigazione*, in *Dir. mar.*, 2008, 783 ss.

⁽⁶⁰⁾ Sul tema, v. C. LOBIETTI, *Sulle notificazioni esecutive del sequestro navale*, in *Dir. mar.* 2000, 1232.

⁽⁶¹⁾ Tuttavia, in caso di demolizione della nave avvenuta prima dell'esecuzione del sequestro, viene meno l'idoneità della stessa a costituire oggetto del provvedimento cau-

mazione al comandante di non far partire la nave, la notificazione del sequestro al medesimo e la trascrizione del provvedimento non costituiscono elementi essenziali del procedimento ⁽⁶²⁾.

Il sequestro conservativo può essere revocato ove il debitore presti idonea cauzione ⁽⁶³⁾ e nel caso previsto dall'art. 497 reg. nav. mar. ⁽⁶⁴⁾.

6. *Il sequestro di nave secondo la disciplina internazionale uniforme. La Convenzione di Bruxelles del 1952 e la Convenzione di Ginevra del 1999* – Il quadro normativo riguardante il sequestro conservativo di nave si arricchisce di ulteriori disposizioni normative di produzione sovranazionale, introdotte nell'ambito dell'ordinamento interno a seguito di ratifica ed esecuzione di convenzioni internazionali in materia.

La Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952 ⁽⁶⁵⁾, in materia di unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi, disciplina il sequestro di nave battente bandiera di uno Stato contraente eseguito in un altro Stato contraente e costituisce il primo testo internazionale che ha portato all'unificazione delle norme sul sequestro conservativo di navi marittime ⁽⁶⁶⁾.

telare, anche nell'ipotesi in cui, alla data di esecuzione della misura cautelare, sia ancora iscritta nel registro. In questo senso, v. Cass. 14 gennaio 2000 n. 383, in *Dir. trasp.* 2000, 851. Nello stesso senso, cfr. S. LA CHINA, *Sequestro di nave e di aeromobile*, cit., 398, secondo il quale per le navi in demolizione vi è un limite temporale e fisico alla loro sequestrabilità come navi, posto in via interpretativa da condivisibile giurisprudenza, per la quale esse non possono più essere oggetto di sequestro navale allorquando perdano le essenziali caratteristiche proprie di una struttura idonea e destinata alla navigazione.

⁽⁶²⁾ Cfr. Cass. 27 marzo 1970 n. 838, in *Dir. mar.* 1970, 90.

⁽⁶³⁾ Cfr. C. LOBIETTI, *Note sulla cauzione ex art. 669-undecies c.p.c.*, in *Dir. mar.* 2007, 238 ss.

⁽⁶⁴⁾ Che fa rinvio all'art. 684 c.p.c.

⁽⁶⁵⁾ Sulla Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952, v. A. GIANNINI, *Le Convenzioni di Bruxelles 1952*, in *Riv. dir. nav.* I/1952, 207 ss.; A. MORDIGLIA, *La Convenzione di Bruxelles 10 maggio 1952 sul sequestro conservativo di navi e la sua recente entrata in vigore in Italia*, in *Dir. mar.* 1981, 138 ss.; E. VINCENZINI, *Il sequestro conservativo di nave straniera*, cit.; F. BERLINGIERI, *Sull'applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1952 in tela di sequestro conservativo a navi di Stati non contraenti*, in *Dir. mar.* 1996, 256 ss.

⁽⁶⁶⁾ La Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952 è stata resa esecutiva dall'Italia con la l. 25 ottobre 1977 n. 880 («Ratifica ed esecuzione di tre convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952 concernenti l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi e sulla competenza civile e penale in caso di abbordaggio»). La ratifica è avvenuta, con riserve, il 9 novembre 1979. La Convenzione è entrata in vigore in Italia il 9 marzo 1980.

Il sistema previsto dalla Convenzione – che non è possibile esaminare compiutamente in questa sede – si discosta notevolmente dalla disciplina di diritto interno ⁽⁶⁷⁾.

Le regole procedurali riguardanti la richiesta di sequestro di una nave, la procedura di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria competente e tutte le questioni incidentali inerenti al sequestro o ad esso ricollegate sono disciplinate dalla legge dello Stato contraente nel quale è stato richiesto o eseguito il sequestro stesso ⁽⁶⁸⁾.

A seguito dell'evoluzione intervenuta nel settore dei traffici marittimi internazionali è sopraggiunta una revisione della materia che è sfociata nella Convenzione di Ginevra del 12 marzo 1999 ⁽⁶⁹⁾, entrata in vigore nel 2011 ⁽⁷⁰⁾.

Va segnalato, tuttavia, che gli Stati con importante traffico marittimo (o la maggior parte di essi, tra cui l'Italia) continuano ad applicare la Convenzione di Bruxelles del 1952 ⁽⁷¹⁾.

7. *La tutela cautelare nel giudizio arbitrale* – Come già anticipato, con

⁽⁶⁷⁾ La Convenzione, infatti, riguarda solo le navi adibite alla navigazione marittima, con esclusione di galleggianti mobili, carati e pertinenze, non contiene disposizioni riguardanti immunità o casi di insequestrabilità di navi e prevede un elenco di crediti (cosiddetti «crediti marittimi») che sono i soli che consentono di disporre il sequestro conservativo.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. art. 6, comma 2, della Convenzione.

⁽⁶⁹⁾ Sull'argomento, v. G. BERLINGIERI, *L'entrata in vigore della nuova Convenzione sul sequestro conservativo di nave*, in *Dir. mar.* 2011, 1141 ss.; F. SICCARDI, *Il debitore, la nave ed il sequestro. Dalla Convenzione del 1952 alla Convenzione del 1999*, in *Dir. mar.* 2011, 1153 ss. Per una disamina dei nuovi contenuti della Convenzione di Ginevra del 1999, cfr. C. ZOURNATZI, *Le modifiche apportate al sequestro conservativo di navi con la Convenzione di Ginevra del 1999. Il campo di applicazione della Convenzione e le definizioni*, in *Giureta. Rivista di diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente*, XII/2014, 47 ss.

⁽⁷⁰⁾ La Convenzione di Ginevra del 1999 è entrata in vigore il 14 settembre 2011. Le ragioni che hanno condotto alla stesura delle nuove norme possono essere ricondotte, in sintesi, al fatto che la Convenzione del 1952 consentiva (e consente) il sequestro conservativo solamente in presenza di determinati crediti marittimi, peraltro indicati in maniera restrittiva e non rispondente a quanto contemplato dalle disposizioni normative di carattere generale in tema di sequestro conservativo di beni mobili. Inoltre, con il passare del tempo, alcuni crediti marittimi risultavano aumentati per categoria, mentre altri erano stati soppressi o erano divenuti obsoleti. Infine, negli anni erano emersi aspetti di incompletezza in seno alla Convenzione del 1952 che necessitavano di apposita revisione.

⁽⁷¹⁾ Così, C. ZOURNATZI, *Le modifiche apportate al sequestro conservativo di navi con la Convenzione di Ginevra del 1999. Il campo di applicazione della Convenzione e le definizioni*, cit., 49.

la riforma «Cartabia»⁽⁷²⁾ – operata con il d.lg. n. 149/2022 – il legislatore delegato ha introdotto la possibilità per le parti di conferire agli arbitri il potere di erogare la tutela cautelare nel corso del procedimento arbitrale⁽⁷³⁾ a far tempo dall'accettazione da parte dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale⁽⁷⁴⁾.

In tal modo, anche sotto questo ulteriore profilo, appare ulteriormente ridotto il divario tra il giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e l'arbitrato⁽⁷⁵⁾.

Ciò risulta confermato dalla formulazione dell'art. 816-*bis*.1 c.p.c., secondo il quale «La domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale»⁽⁷⁶⁾.

⁽⁷²⁾ La riforma «Cartabia» ha apportato molteplici e significative modifiche al diritto processuale civile nel tentativo di razionalizzare e rendere maggiormente efficiente la tutela giurisdizionale dei diritti e – a tale fine – ha riguardato anche le forme alternative di risoluzione delle controversie, fra le quali, appunto, l'arbitrato, anch'esso sensibilmente interessato dalla riforma.

⁽⁷³⁾ Per una ricostruzione e un approfondimento delle principali questioni inerenti al lungo e complesso dibattito sulla competenza in ambito cautelare degli arbitri, alla recente novità legislativa e per una disamina, anche in chiave critica, della riforma «Cartabia», cfr. A. CARLEVARIS, *La tutela cautelare nell'arbitrato internazionale*, Padova, 2006; P. BIAVATI, *Spunti critici sui poteri cautelari degli arbitri*, in *Riv. arb.* 2013, 335 ss.; A. BRIGUGLIO, *Il potere cautelare degli arbitri, introdotto dalla riforma del rito civile, e la naturale interferenza del giudice*, in *www.judicium.it*, 31 gennaio 2023; B. DE SANTIS, *Il potere cautelare degli arbitri. Note di primo commento ad una riforma attesa*, in *www.judicium.it*, 8 marzo 2023.

⁽⁷⁴⁾ La previsione normativa che introduce la possibilità per gli arbitri di emettere provvedimenti cautelari costituisce una delle novità più importanti fra quelle introdotte dalla riforma del 2022. Tale rilevante innovazione era prevista in seno alla legge delega, con la quale veniva espressamente richiesto al Governo di «prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge» (cfr. art. 1, comma 15, lett. c, della l. 26 novembre 2021 n. 206). Per un commento ai principi in materia di arbitrato di cui alla l. delega n. 206/2021, v. A. BRIGUGLIO, *Commento ai principi in materia di arbitrato delle legge di delega n. 206 del 21 novembre 2021, art. 1, c. 15*, in *Riv. arb.* 2021, 3 ss.

⁽⁷⁵⁾ Come è noto, seppur contraddistinto – almeno di regola – da maggior celerità nell'ottenimento di una pronuncia, il procedimento arbitrale, specie nell'ambito della giurisdizione nazionale, riscuote una limitata fiducia. Ciò sia in ragione dei costi (evidentemente più elevati rispetto a quelli della giurisdizione ordinaria), ma anche per il fatto di non garantire alle parti la medesima tutela che può essere invece assicurata dal giudice ordinario.

⁽⁷⁶⁾ La nuova disposizione determina, quindi, la parificazione degli effetti derivanti dalla proposizione delle due domande. Per cui, la domanda di arbitrato produce effetti sulla prescrizione, sull'instaurazione del giudizio di merito dopo la concessione della misura cautelare, sulla *traslatio iudicii* del giudizio arbitrale dinanzi al giudice ordinario e sulla trascrizione.

Tuttavia, nonostante le modifiche in tal senso introdotte dalla riforma, la possibilità di chiedere e ottenere l'emanazione di provvedimenti cautelari non può dirsi connaturata intrinsecamente alla funzione di arbitro e al procedimento arbitrale⁽⁷⁷⁾, poiché deve essere specificamente prevista dalle parti nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto predisposto anteriormente all'avvio del giudizio per arbitri, così che tale pregnante potere trovi sempre e comunque il suo fondamento e la sua legittimazione nell'espressa volontà⁽⁷⁸⁾ delle parti interessate⁽⁷⁹⁾.

⁽⁷⁷⁾ In teoria, i termini della scelta legislativa potevano essere impostati su un criterio di segno opposto: la riforma avrebbe potuto introdurre una potestà cautelare generale in capo agli arbitri, prevedendo la possibilità per le parti, nell'eventualità in cui le stesse avessero preferito non aderire a tale soluzione, di non consentirla rispetto al caso concreto, restando la stessa radicata, all'occorrenza, in capo al giudice ordinario competente. In questo modo, una serie di dubbi risultano favoriti proprio in virtù della portata limitata della riforma.

⁽⁷⁸⁾ La l. delega n. 206/2021 all'art. 1, comma 15, lett. c), sanciva il seguente principio direttivo «prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario». L'«espressa volontà delle parti», di cui al principio riportato nella legge delega, è stata poi tradotta dal legislatore delegato, in seno al nuovo art. 818 c.p.c., nel riferimento alla convenzione di arbitrato o ad atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale nonché al possibile rinvio a regolamenti arbitrali (che prevedano, evidentemente, l'attribuzione di poteri cautelari agli arbitri). Nonostante questa divergenza non pare possa essere posto in dubbio che l'attribuzione pattizia di poteri cautelari agli arbitri ad opera delle parti non possa che essere effettuata in maniera chiara, univoca ed espressa.

⁽⁷⁹⁾ Nonostante la chiara intenzione del legislatore di avvicinare ancor di più l'arbitrato al giudizio ordinario, non appare possibile sostenere che la legge sia giunta a connaturare il potere cautelare alla figura dell'arbitro. In realtà, la riformulazione dell'art. 818 c.p.c. consente alle parti di adattare il processo arbitrale alle specifiche esigenze, facendo sì che gli arbitri possano avere il potere di emettere misure cautelari, il cui fondamento però è sempre rimesso alla volontà delle stesse esplicitamente manifestata. Dunque, il legislatore non ha sancito che, prevista la competenza degli arbitri a conoscere di determinate controversie, a ciò si accompagni necessariamente (anche) il potere cautelare degli arbitri, ma è stato inserito l'ulteriore limite per cui le parti possono accordarsi per conferire agli arbitri tale potere solo prima dell'avvio del procedimento. In definitiva, la legge concede non già un generale potere cautelare agli arbitri, bensì alle parti che potranno, a loro volta, conferire agli arbitri la facoltà di provvedere in via cautelare, ma potranno anche non attribuire tale facoltà ovvero attribuirla solo in parte, ad esempio escludendo espressamente l'adozione di alcuni provvedimenti ovvero consentendone solo alcuni, selezionando *ab origine* i provvedimenti da attribuire alla potestà cautelare dei

L'attribuzione dei poteri cautelari agli arbitri è dunque «mediata» dalla manifestazione di volontà delle parti⁽⁸⁰⁾, per cui il modello adottato appare quello della potestà cautelare condizionata (appunto all'apposita ed esplicita volontà delle parti), non già quello della potestà cautelare arbitrale intrinseca alla generica volontà compromissoria e solo da essa espressamente escludibile⁽⁸¹⁾.

Deve poi trattarsi di controversia vertente in materia che sia deferibile ad un organo arbitrale⁽⁸²⁾.

La possibilità di riconoscere poteri di natura cautelare agli arbitri ha costituito per lungo tempo una questione posta al centro di un acceso e articolato dibattito, poiché riguardante una tematica estremamente scivolosa, tenuto conto della rilevanza e della particolare invasività delle misure di cui trattasi⁽⁸³⁾.

L'art. 818 c.p.c. previgente alla riforma del 2022 non consentiva agli arbitri di concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari⁽⁸⁴⁾, «sal-

giudici privati. In quest'ultimo caso le parti potrebbero rivolgersi al giudice statale per misure cautelari diverse.

⁽⁸⁰⁾ Così, A BRIGUGLIO, *Il potere cautelare degli arbitri, introdotto dalla riforma del rito civile, e la naturale interferenza del giudice*, cit., il quale sottolinea che la potestà cautelare non è conferita direttamente dalla legge, bensì dalle parti. L'unico caso di attribuzione di poteri cautelari agli arbitri *ex lege* – veicolata dalla sola volontà compromissoria senza necessità di apposito conferimento di poteri cautelari ad opera dell'apposita volontà delle parti – è quello già previsto dalla regola speciale di cui all'art. 35 del d.lg. n. 5/2023, attualmente contemplato, dopo il trasferimento in seno al codice di rito civile della normativa sull'arbitrato societario, dall'art. 838-ter, comma 4, c.p.c., sulla sospensione cautelare della delibera societaria.

⁽⁸¹⁾ A BRIGUGLIO, *Il potere cautelare degli arbitri, introdotto dalla riforma del rito civile, e la naturale interferenza del giudice*, cit.

⁽⁸²⁾ Quindi la nuova formulazione dell'art. 818 c.p.c. non ha inciso sul novero delle controversie che non risultano deferibili ad arbitri, tra cui rientrano anche quelle per le quali è prevista la competenza funzionale ed inderogabile del giudice ordinario, come avviene per i procedimenti speciali di convalida *ex artt.* 657 e 658 c.p.c., tenuto conto che l'art. 661 c.p.c. stabilisce che «Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata» (cfr. Trib. Chieti 31 agosto 2023, in *Quotidiano giuridico* 2023).

⁽⁸³⁾ Ad esempio, già P. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, cit., 252, esponeva le ragioni per cui, ancor prima del divieto sancito dal testo originario dell'art. 818 c.p.c., si era restii a conferire agli arbitri il potere di disporre sequestri e misure cautelari.

⁽⁸⁴⁾ La *ratio* sottostante al divieto sancito dalla norma in questione era tradizionalmente ricondotta alla concezione inerente alla carenza del cosiddetto *ius imperii* in capo agli arbitri, ossia del potere di coercizione diretto a imporre l'esecuzione di un ordine emanato – potere che, come è noto, è espressione della potestà statale – per cui essi

va diversa disposizione di legge»⁽⁸⁵⁾.

Prima della riforma, al palesarsi di un'esigenza cautelare nel corso del giudizio arbitrale o qualora la lite fosse già stata oggetto di compromesso arbitrale, la parte poteva proporre – ai sensi del previgente art. 669-*quinquies* c.p.c. – la domanda cautelare direttamente al giudice ordinario «che sarebbe stato competente a conoscere del merito».

Qualora, invece, vi fosse stata la necessità di ricorrere al giudice per richiedere l'applicazione di una misura cautelare conservativa *ante causam*, in presenza di una lite oggetto di clausola compromissoria o di compromesso, ma in assenza di un giudizio arbitrale pendente, era necessario – pena l'inefficacia della misura trascorso il termine di sessanta giorni dalla sua applicazione – la notificazione della domanda di arbitrato.

In virtù del quadro normativo preesistente si delineavano poi diversi possibili scenari circa la sorte della misura cautelare eventualmente

erano, secondo l'orientamento accolto da larga parte della dottrina, relegati in passato ad operare entro il limitato perimetro dell'autonomia privata e assai distanti dalla possibilità di concedere misure cautelari che potessero esplicare autoritativamente i loro effetti sulle parti (oltre che sui terzi) non essendo per loro possibile surrogarsi all'*imperium* spettante allo Stato, cosicché tanto l'attività cautelare che quella esecutiva non potevano essere devolute a soggetti diversi dai giudici statali. Su questa tematica, per un approfondimento delle diverse opinioni e per l'evoluzione del pensiero giuridico che ha condotto al suo progressivo superamento, cfr. S. SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, VI-2, Torino, 1971, 282 ss.; C. PUNZI, *Arbitrato*, «*Arbitrato rituale e irrituale*», in *Enc. giur.* II/1988, 1 ss.; A. BRIGUGLIO – E. FAZZALARI – R. MARENGO, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, Milano, 1994, 134 ss.; A. CARLEVARIS, *La tutela cautelare nell'arbitrato internazionale*, Padova, 2006, 255 ss.; A. BRIGUGLIO, *Il potere cautelare degli arbitri, introdotto dalla riforma del rito civile e la inevitabile interferenza del giudice*, cit.

⁽⁸⁵⁾ Come si evince dalla formula «*salva diversa disposizione di legge*», esistevano già alcune specifiche eccezioni, sebbene di natura puramente settoriale. Ad esempio, l'art. 35 del d.lg. 17 gennaio 2003, n. 5, riguardo ai procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria (cosiddetto rito societario), consentiva agli arbitri di sospendere cautelatamente la delibera assembleare attraverso la pronuncia di un'ordinanza non reclamabile «*se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari*», lasciando al giudice civile la potestà cautelare per tutte le altre materie. Tale previsione normativa – concernente il suddetto peculiare e limitato potere cautelare – è tutt'ora sussistente e rinvenibile, a seguito della codificazione della normativa speciale sull'arbitrato societario, attualmente regolato dagli artt. 838-*bis* ss. c.p.c., all'art. 838-*ter*, comma 4, c.p.c., sebbene allo stato con ordinanza (divenuta) reclamabile. Quanto esposto consente di affermare che, ancora oggi, l'unica attribuzione agli arbitri di poteri cautelare *ex lege* che non necessiti di un apposito conferimento, *ex ante*, di tali poteri rimanga quella prevista dal menzionato art. 838-*ter* c.p.c., che costituisce l'unico caso di mezzo cautelare non subordinato alla volontà delle parti e connotato alla funzione svolta.

concessa dal giudice civile in relazione all'esito finale del giudizio arbitrale.

Con il lodo di rigetto della domanda la misura cautelare perdeva la sua efficacia, contrariamente al caso in cui la domanda veniva accolta dagli arbitri, nel qual caso il provvedimento cautelare rimaneva in vita sino al momento in cui il lodo veniva depositato per l'*exequatur*.

Tuttavia, come già anticipato, le norme sul procedimento cautelare uniforme trovano applicazione ancora oggi qualora manchi l'espresso conferimento del potere cautelare agli arbitri, rendendo così i suddetti scenari tutt'ora ipotizzabili.

Nel corso degli anni, nell'ambito del dibattuto rapporto tra giudizio civile e procedimento arbitrale, il livello di fiducia, invero piuttosto limitato, generalmente riposto nei confronti dell'arbitrato si è gradualmente innalzato, consentendo di accorciare sensibilmente le distanze tra la tutela offerta dalla giurisdizione ordinaria e quella consentita agli arbitri.

Ciò è avvenuto negli ultimi tempi anche in relazione ai poteri cautelari, avendo in più occasioni la dottrina fornito argomentazioni in senso contrario rispetto alle tradizionali e più risalenti concezioni sfavorevoli e restie al riconoscimento di tali poteri in capo agli arbitri⁽⁸⁶⁾.

Dopo l'entrata in vigore della riforma del 2022, in forza del nuovo art. 818 c.p.c.⁽⁸⁷⁾, le parti sembra possano richiedere all'organo arbitrale l'applicazione delle medesime misure cautelari che è possibile richiedere all'autorità giudiziaria ordinaria, attraverso un procedimento disciplinato dalle norme di rito sul procedimento cautelare uniforme, in

⁽⁸⁶⁾ In tal senso, cfr. F.P. LUIso, *Arbitrato e tutela cautelare nella riforma del processo civile*, in *Riv. arb.* 1991, 253 ss., secondo il quale l'ostacolo tradizionalmente frapposto al riconoscimento di poteri cautelari in capo agli arbitri, derivante dall'assenza di un potere coercitivo, sarebbe soltanto apparente, visto che agli arbitri è attribuito il potere di emanare pronunce di condanna destinate, ove occorra, ad essere eseguite anche in forma coattiva. Per cui l'annosa questione potrebbe risolversi, come per il lodo, anche per i poteri in materia di misure cautelari, tramite appositi meccanismi di attuazione forzata richiedenti l'inevitabile cooperazione del giudice statale.

⁽⁸⁷⁾ La novità legislativa attribuisce agli arbitri una competenza in materia di provvedimenti cautelari che essi in precedenza non avevano. Per cui, il legislatore ha inteso provvedere tramite un'apposita disposizione transitoria. Quindi, a titolo di esempio, il giudice ordinario investito di una istanza cautelare prima del 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del nuovo art. 818 c.p.c.) conserverà la competenza anche successivamente, e ciò anche nel caso in cui agli arbitri fossero stati attribuiti i poteri cautelari con una convenzione arbitrale antecedente a tale data e, sempre prima di tale data, gli stessi avessero già accettato. Allo stesso modo, gli arbitri aditi in via cautelare prima della suddetta data dovrebbero dichiararsi incompetenti.

relativa misura derogabili dalle parti e applicabili ove compatibili con l'arbitrato e la sua natura.

Tale scelta, che spetta alle parti, può essere esercitata anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali ⁽⁸⁸⁾.

Nonostante le formali attestazioni di consenso ricevute dalla novità legislativa in esame, a ben guardare, sul piano pratico e sostanziale, la tutela cautelare consentita agli arbitri non appare per molti versi esattamente sovrapponibile a quella che può essere erogata dal giudice ordinario.

Quanto precede vale a maggior ragione, come vedremo, quando si tratti di disporre una misura cautelare assai invasiva – quale il sequestro conservativo – avente ad oggetto la nave o suoi carati.

8. *I poteri cautelari degli arbitri. Il sequestro conservativo* – In ipotesi di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, il vecchio testo dell'art. 669-*quinques* c.p.c. attribuiva la competenza in materia di sequestro al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito ⁽⁸⁹⁾.

La suddetta disposizione è stata modificata ad opera dell'art. 3, comma 47, lett. a), del d.lg. 10 ottobre 2022 n. 149 ⁽⁹⁰⁾ che – in conside-

⁽⁸⁸⁾ In tal caso, il potere degli arbitri di provvedere in sede cautelare, che sorge, come già detto, nel momento dell'accettazione da parte dell'arbitro unico ovvero nel momento in cui si costituisca il collegio arbitrale, può richiedere un contemperamento con alcune peculiari previsioni talvolta presenti nei regolamenti degli istituti che svolgono attività di arbitrato c.d. amministrato. Per cui, nell'ipotesi in cui le parti abbiano scelto di affidare la composizione delle liti ad un organismo specializzato nell'organizzazione e gestione dell'arbitrato, si prevede in alcuni casi, a seguito del deposito della domanda di arbitrato presso l'ufficio deputato a tale funzione, che gli arbitri individuati e successivamente nominati vengano «confermati» dal medesimo ufficio sulla base della dichiarazione di indipendenza da questi formulata, tenuto conto di eventuali osservazioni delle parti. Il meccanismo in questione è necessario, in tali casi, anche per «attuare» il trasferimento del potere cautelare dal giudice ordinario agli arbitri, essendo la volontà delle parti il fondamento legittimante l'esercizio di tale potere da parte dell'organo arbitrale.

⁽⁸⁹⁾ Secondo il vecchio testo dell'art. 669-*quinques* c.p.c.: «Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito».

⁽⁹⁰⁾ «Attuazione della l. 26 novembre 2021 n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

razione dell'attribuzione di poteri cautelari in capo agli arbitri – nella parte finale della menzionata norma codicistica ha introdotto le parole «salvo quanto disposto dall'art. 818, primo comma».

L'art. 818 c.p.c., che nel testo previgente sanciva il divieto per gli arbitri di concedere sequestri o altri provvedimenti di natura cautelare ⁽⁹¹⁾, a sua volta è stato sostituito ad opera dell'art. 3, comma 52, del citato d.lg. n. 149/2022, con una nuova formulazione che invece consente alle parti, a determinate condizioni, di attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari.

Secondo il testo dell'art. 818 c.p.c. attualmente in vigore: «Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva. Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669-*quinquies*» ⁽⁹²⁾.

Il riconoscimento del potere in capo agli arbitri di adottare misure cautelari nei casi ivi previsti risulta dunque coordinato con il medesimo potere attribuito, in via generale, all'autorità giudiziaria ordinaria⁹³, an-

⁽⁹¹⁾ Secondo il vecchio testo dell'art. 818 c.p.c.: «Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge».

⁽⁹²⁾ La riforma attuata con il d.lg. 10 ottobre 2022 n. 149, in attuazione della l. 26 novembre 2021 n. 206, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», ha attribuito agli arbitri il potere di emanare misure cautelari nel caso di espressa volontà delle parti in tal senso, conservando, in tali ipotesi, il capo al giudice ordinario il potere di pronunciare misure cautelari nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione da parte degli arbitri. Il potere cautelare, quindi, risulta delimitato alle sole ipotesi di previa espressa volontà delle parti, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, purché anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. Il criterio temporale adottato consente di cristallizzare il perimetro dei poteri spettanti agli arbitri prima dell'avvio del giudizio arbitrale, così da attribuire maggiore certezza in proposito sia alle parti che agli arbitri stessi. La scelta delle parti può avvenire anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, valorizzando in tal modo le camere o istituzioni arbitrali e le loro capacità organizzativa nell'amministrare il procedimento.

⁽⁹³⁾ In presenza della previsione di conferimento del potere cautelare anteriormente all'instaurazione del giudizio e dal momento dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, il giudice ordinario – sino ad allora competente ad

che al fine di evitare conflitti e sovrapposizioni di tutela.

Resta escluso, dunque, quanto meno in linea puramente teorica⁽⁹⁴⁾, un regime di concorrenza fra i poteri cautelari esercitabili dai giudici privati e quelli spettanti ai giudici ordinari.

In relazione al sequestro conservativo, prima dell'instaurazione del giudizio arbitrale, la competenza a pronunciare sulla misura cautelare continua a rimanere in via esclusiva in capo al giudice ordinario ai sensi dell'art. 669-*quinquies* c.p.c., mentre una volta che il processo arbitrale sia iniziato e l'organo arbitrale si sia regolarmente costituito – o, nel caso di arbitro unico, questi abbia accettato la nomina – il medesimo potere viene attribuito integralmente e in via esclusiva agli arbitri⁽⁹⁵⁾.

Ciò, come già detto, ancora una volta in linea teorica poiché, come vedremo nel prosieguo, la tutela cautelare – fra cui quella garantita mediante la misura del sequestro di nave o di carati – non sempre appare conciliabile con la natura stessa del giudizio arbitrale, con le prerogative spettanti agli arbitri e con i poteri effettivamente esercitabili da parte di giudici privati.

Anche sotto il profilo procedurale, infine, sorgono molteplici dubbi nel momento in cui alcune disposizioni regolanti l'*iter* del procedimento cautelare debbano essere applicate in sede arbitrale.

9. Il procedimento dinanzi al giudice ordinario – Sotto l'aspetto procedurale per la misura cautelare richiesta al giudice ordinario compe-

erogare la tutela cautelare – viene spogliato di tale prerogativa, non essendo previsto, su esplicita previsione dell'art. 818 c.p.c., il concorso con gli arbitri nell'esercizio del suddetto potere.

⁽⁹⁴⁾ Come già anticipato, la linea di demarcazione tra l'esercizio del potere cautelare spettante in linea generale all'autorità giudiziaria ordinaria e quello conferito agli arbitri e da questi ultimi esercitabile, in via esclusiva, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 818 c.p.c. non risulta in realtà così netta, vieppiù, come vedremo, allorquando l'istanza cautelare e la misura cautelare richiesta riguardino la nave o suoli carati, determinando una serie di delicate e controverse questioni emergenti dal contenuto di varie disposizioni di diritto speciale non facilmente conciliabili con la natura dell'arbitrato e con la fonte regolatrice dei poteri attribuiti agli arbitri, non potendosi così escludere, in tale evenienza, la disapplicazione dell'apparente lineare regola di demarcazione sancita dal nuovo art. 818 c.p.c.

⁽⁹⁵⁾ La tutela cautelare non ammette alcuna vacanza temporale. Prima che gli arbitri siano in grado di provvedere, la competenza è quella del giudice ordinario che sarebbe stato, in assenza di convenzione arbitrale, competente a conoscere del merito. Inoltre, si individua un solo organo competente per l'emissione delle misure cautelari e il discrimine per la sua corretta individuazione dipende dalla circostanza che sia stato o meno nominato l'arbitro ovvero costituito il collegio.

tente non si riscontrano rilevanti difformità a seconda che all'istanza volta ad ottenere il sequestro si applichi il diritto interno oppure la disciplina internazionale uniforme.

Ciò in quanto, come già accennato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Convenzione di Bruxelles del 1952, le regole di rito riguardanti la richiesta di sequestro di una nave, la procedura di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria competente e tutte le questioni incidentali inerenti al sequestro o ad esso comunque ricollegate sono disciplinate dalla legge dello Stato contraente nel quale viene richiesto o eseguito il sequestro stesso ⁽⁹⁶⁾.

In Italia, quindi, l'istanza di sequestro e l'*iter* ad essa conseguente – sia in caso di crediti da far valere su nave nazionale con applicazione delle regole sancite dal codice della navigazione, sia per ogni tipo di credito su nave non assoggettata al regime previsto dalla Convenzione ⁽⁹⁷⁾ sia, infine, per i crediti marittimi ricompresi nella *closed list* su nave rientrante nell'ambito di applicazione dell'apparato convenzionale – risultano disciplinati, quanto al procedimento, dalla legge nazionale.

La domanda di sequestro si propone quindi mediante ricorso ⁽⁹⁸⁾, *ante causam* ovvero in corso di causa, rispettivamente dinanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere del merito della controversia ⁽⁹⁹⁾ ovvero dinanzi all'autorità giudiziaria già investita del merito della causa ⁽¹⁰⁰⁾, secondo le regole sancite agli artt. 669-*bis* ss. c.p.c.

Se competente per la causa di merito è il giudice di pace, ovvero se la causa di merito pende dinanzi a quest'ultimo, il ricorso si propone al tribunale.

Nel caso in cui il giudice italiano non sia competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

⁽⁹⁶⁾ Lo stesso art. 6, al precedente comma 1, rimette alla regolamentazione operata sempre in base alla legge dello Stato contraente nella cui giurisdizione è stato eseguito o richiesto il sequestro, tutte le questioni riguardanti la responsabilità dell'attore per i danni causati in seguito al sequestro della nave o per spese di cauzione o garanzia prestate al fine di liberarla o di impedirne il sequestro.

⁽⁹⁷⁾ Ad esempio, in relazione a nave battente bandiera di uno Stato non aderente alla Convenzione.

⁽⁹⁸⁾ Art. 669-*bis* c.p.c.

⁽⁹⁹⁾ Art. 669-*ter* c.p.c.

⁽¹⁰⁰⁾ Art. 669-*quater* c.p.c.

Quest'ultima regola si applica anche nel caso in cui la controversia penda dinanzi al giudice straniero e il giudice italiano non sia competente a conoscere la causa di merito.

Si tenga conto che, dopo il nuovo art. 818 c.p.c., il giudice ordinario investito di una istanza avente ad oggetto una misura cautelare, ove constati l'esistenza di una convenzione arbitrale che devolve la vertenza agli arbitri, dovrebbe verificare se la convenzione arbitrale sia precedente all'istanza cautelare sottoposta al suo vaglio e, a seguire, se essa contenga o meno l'espressa volontà delle parti di attribuire agli arbitri funzioni e poteri cautelari nonché, infine, se questi ultimi abbiano già accettato prima dell'istanza suddetta.

In tal caso, ove l'accertamento risulti positivo, il giudice ordinario dovrebbe dichiararsi incompetente, mentre, in assenza di tali presupposti, dovrebbe procedere alla verifica della propria *potestas iudicandi* ai sensi dell'art. 669-*quiquies* c.p.c. e delle altre regole ordinarie del procedimento cautelare uniforme.

Per proporre il ricorso per sequestro devono concorrere, secondo la vigente disciplina generale codicistica e in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 6 della Convenzione, per i sequestri conservativi di nave ad essa assoggettati, i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, salvò però, in relazione a quest'ultimo, la sua non necessità per i crediti marittimi che siano assistiti anche da privilegio, essendo essi sottoposti ad un onere di esercizio a termine fisso a pena di decadenza ⁽¹⁰¹⁾.

Il sequestro può essere disposto dal giudice anche *inaudita altera parte* nei casi in cui l'instaurazione del contraddittorio e la convocazione della controparte potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento.

In tal caso, il giudice provvede con decreto e fissa la successiva udienza di comparizione per assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, al cui esito, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il provvedimento già assunto con decreto ⁽¹⁰²⁾.

Negli altri casi, il giudice provvede a fissare l'udienza, a instaurare previamente il contraddittorio fra le parti e, svolti gli atti di istruzione ritenuti opportuni, provvede con ordinanza all'accoglimento ⁽¹⁰³⁾ o al

⁽¹⁰¹⁾ Così, S. LA CHINA, *Sequestro di nave e di aeromobile*, cit., 401.

⁽¹⁰²⁾ Cfr. art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c.

⁽¹⁰³⁾ In caso di provvedimento di accoglimento, autorizzativo del sequestro conser-

rigetto⁽¹⁰⁴⁾ della domanda cautelare⁽¹⁰⁵⁾.

Avverso l'ordinanza che accoglie o rigetta l'istanza cautelare di sequestro è ammesso il reclamo al giudice competente individuato, a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c.⁽¹⁰⁶⁾.

Fatta salva la proposizione del ricorso per reclamo, il giudice della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare il provvedimento cautelare già emesso, anche nel caso in cui sia stato pronunciato *ante causam*, se si verificano mutamenti nelle circostanze e negli altri casi previsti dall'art. 669-*decies* c.p.c.

Il provvedimento che autorizza il sequestro conservativo diventa inefficace ai sensi dell'art. 669-*novies* c.p.c. se il giudizio di merito non è iniziato entro il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 669-*octies* c.p.c. ovvero se, dopo il suo inizio, esso si estingue.

10. *Il procedimento dinanzi agli arbitri* – La riforma attuata mediante il d.lg. n. 149/2022 non ha indicato quali siano le norme procedurali che gli arbitri debbano seguire allorquando siano investiti di un'istanza cautelare su cui decidere, in relazione alla quale abbiano ottenuto l'attribuzione di poteri *ad hoc* secondo quanto previsto dal nuovo art. 818 c.p.c.

Nel caso dell'arbitrato la normativa di riferimento concernente *l'iter* volto ad ottenere una pronuncia su domanda di natura cautelare dovrebbe rimanere, ove compatibile, quella prevista per il procedimento cautelare uniforme *ex art.* 669-*bis* ss. c.p.c., da leggersi tuttavia in combinato disposto con l'art. 816-*bis* c.p.c., che consente alle parti di stabilire, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto separato anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, «le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento»⁽¹⁰⁷⁾.

vativo, su istanza proposta *ante causam*, si procede ai sensi dell'art. 669-*octies* c.p.c. per l'instaurazione del successivo giudizio di merito.

⁽¹⁰⁴⁾ Il rigetto della domanda non preclude la riproposizione dell'istanza cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto (art. 669-*septies* c.p.c.).

⁽¹⁰⁵⁾ Cfr. art. 669-*sexies*, comma 1, c.p.c.

⁽¹⁰⁶⁾ Il reclamo avverso il provvedimento reso dal giudice monocratico del tribunale si propone al collegio, mentre quello contro il provvedimento della corte di appello si propone ad altra sezione della corte o, in mancanza, alla corte di appello più vicina.

⁽¹⁰⁷⁾ La caratteristica essenziale del procedimento arbitrale è quella per cui, essendo basato sull'autonomia privata, le parti sono libere di stabilire le regole che gli arbitri devono seguire e, in difetto di tali regole, le stesse sono fissate da questi ultimi ai sensi dell'art.

Pertanto, salvo diversa modalità stabilita dalle parti, la domanda va proposta agli arbitri con la forma del ricorso ai sensi dell'art. 669-*bis* c.p.c., indicando la tipologia di misura cautelare richiesta – che deve necessariamente rientrare tra quelle che la parte ha facoltà di chiedere al giudice ordinario e, al contempo, tra quelle rientranti nei poteri conferiti *ex ante* agli arbitri ai sensi dell'art. 818 c.p.c. – nonché l'indicazione del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* che dovranno essere valutati, compatibilmente con la tipologia di provvedimento cautelare oggetto della domanda, secondo criteri simili a quelli adottati dal giudice ordinario e alla luce delle norme applicabili alla fattispecie.

Nei casi di urgenza, nel rispetto della ripartizione di competenza tra il giudice ordinario e l'organo arbitrale sopra già esaminata e dell'attribuzione dei relativi poteri, sempre evitando sovrapposizioni o duplicazioni di tutela, appare possibile sostenere che il provvedimento cautelare del sequestro, richiesto con urgenza *ante causam* e ottenuto dal giudice ordinario con pronuncia resa *inaudita altera parte*, ovvero quello ottenuto sempre *ante causam* dal medesimo giudice tramite ordinanza a seguito della previa instaurazione del contraddittorio, possa essere poi modificato o revocato dall'organo arbitrale a seguito dell'avvenuta acquisizione del potere *de quo* ⁽¹⁰⁸⁾.

816-*bis*, comma 1, c.p.c. con l'unico limite costituito dall'obbligo di rispettare il contraddittorio. Poiché l'unica limitazione al potere delle parti o degli arbitri di stabilire le regole procedurali è costituita dal rispetto del principio del contraddittorio, la giurisprudenza ha più volte sostenuto che, qualora le parti non abbiano indicato le regole da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare lo svolgimento del procedimento nel modo ritenuto più opportuno, quindi anche discostandosi dalle norme dettate dal codice di rito. Quindi, in applicazione di questi principi, l'*iter* procedimentale conseguente alla domanda cautelare potrebbe essere sia quello delineato dagli artt. 669-*bis* ss. c.p.c. che uno diverso, disciplinato secondo regole diverse.

⁽¹⁰⁸⁾ Può accadere, ad esempio, che prima dell'instaurazione del giudizio arbitrale, una delle parti si trovi nella necessità di richiedere l'emanazione di un provvedimento cautelare a fronte di esigenze improvvise e urgenti di protezione dei propri diritti. In tale contesto, i tempi richiesti per l'instaurazione del procedimento arbitrale potrebbero causare danni gravi e irreparabili, rendendo indispensabile un intervento cautelare immediato. Per cui, quando l'organo arbitrale non è ancora nelle condizioni di provvedere (prima dell'accettazione o prima della costituzione del collegio), trovano applicazione le disposizioni previgenti alla riforma. La parte interessata potrà quindi rivolgersi al giudice civile competente ad emettere il provvedimento cautelare. In tal caso, occorre chiedersi a chi competano la conferma, la modifica o la revoca della misura cautelare emessa dal giudice civile laddove, come già detto, le parti abbiano sottoscritto un accordo compromissorio che investe gli arbitri del potere cautelare e non si sia ancora proceduto alla loro nomina. Una prima possibile soluzione potrebbe essere quella di mantenere in tal

Quanto precede sempre nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria e a condizione che la parte, entro il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 669-*octies* c.p.c., abbia notificato all'altra un atto nel quale abbia dichiarato l'intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, proposto la domanda e provveduto, per quanto di spettanza, alla nomina degli arbitri ⁽¹⁰⁹⁾.

In sede di arbitrato – diversamente da quanto avviene dinanzi al giudice ordinario – nei casi di particolare urgenza non sembra possibile chiedere ⁽¹¹⁰⁾ e ottenere l'emanazione di provvedimenti cautelari *inaudita altera parte* – e, dunque, anche sequestri – nell'evenienza in cui «la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento» ai sensi dell'art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c. ⁽¹¹¹⁾.

caso la competenza in capo al medesimo organo giudiziario che ha emanato la misura, ove si intenda evitare che agli arbitri sia riservato il potere di incidere sull'efficacia di un provvedimento reso dal giudice ordinario. A una diversa e opposta conclusione potrebbe invece giungersi laddove l'espressione prevista dall'art. 669-*decies*, comma 3, c.p.c. fosse interpretata come una generale attribuzione agli arbitri di una competenza cautelare – seppur entro i limiti già descritti – di tipo «esclusivo», e perciò anche estesa alla conferma, modifica o revoca della misura cautelare in ragione di sopravvenute circostanze e da chiunque questa sia stata concessa. Muovendo da tale prospettiva, se le parti hanno inteso concedere tale competenza esclusiva agli arbitri, saranno questi ultimi, una volta intervenuta l'accettazione o costituito il collegio – e fin tanto che l'arbitrato sia ancora pendente – a pronunciarsi sulla misura cautelare emanata dal giudice civile prima della costituzione del collegio. Per cui, sembrerebbe preferibile propendere per la tesi secondo cui il provvedimento del giudice civile potrà essere successivamente confermato, modificato o revocato dagli arbitri una volta instaurato il procedimento arbitrale e allorquando questi ultimi siano divenuti «capaci» di provvedere, a condizione che il potere di adottare le misure cautelari sia stato espressamente conferito agli arbitri stessi nell'ambito della convenzione arbitrale. Infine, alcuni regolamenti arbitrali, che potrebbero essere richiamati dalle convenzioni – in particolare negli arbitrati cosiddetti «amministrati» – contemplano la figura dell'«arbitrato d'urgenza» in sostituzione alla giurisdizione del tribunale. Trattasi di un arbitro unico, nominato su istanza di parte dall'organismo che fornisce l'arbitrato amministrato prima della costituzione del collegio arbitrale, a cui può essere chiesta l'adozione dei provvedimenti cautelari e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento. Questa figura, in un ristretto margine di tempo, dovrebbe provvedere all'audizione delle parti e, constatata la sussistenza delle esigenze cautelari, disporre le misure cautelari urgenti.

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. art. 669-*octies*, comma 5, c.p.c.

⁽¹¹⁰⁾ E, ancor prima, poter prevedere in seno alla convenzione per arbitrato con cui sono stati conferiti i poteri cautelari agli arbitri.

⁽¹¹¹⁾ L'art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c. non risulta applicabile al giudizio arbitrale. L'instaurazione del contraddittorio non può essere pretermessa dagli arbitri, anche nel caso in cui siano le parti a chiederlo e ad averlo eventualmente pattuito. Ciò in ragione del

Ciò in ragione del divieto per gli arbitri di emettere provvedimenti *inaudita altera parte* ⁽¹¹²⁾ e in ragione del prescritto obbligo di osservanza e attuazione del principio del contraddittorio *ex art. 816-bis c.p.c.*, dovendo gli arbitri concedere alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa ⁽¹¹³⁾.

Sul punto, tuttavia, si riscontrano opinioni diverse ⁽¹¹⁴⁾.

In ogni caso, pur volendo ritenere ammissibile, in astratta e lontana ipotesi, l'applicazione dell'art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c., nel caso dell'arbitrato il provvedimento *inaudita altera parte* potrebbe essere richiesto soltanto dopo l'accettazione da parte dell'arbitro o dopo la costituzione del collegio arbitrale, non essendo esercitabile, prima di allora, il potere cautelare esclusivo conferito dalle parti agli arbitri.

Del resto, sino all'accettazione o alla costituzione del collegio arbitrale non esiste, né in concreto né in astratto, un organo che possa pronunciare alcun tipo di provvedimento e, dunque, sembra arduo ipotizzare l'ammissibilità di una richiesta di misura cautelare ⁽¹¹⁵⁾.

fatto che la misura cautelare provvisoria accordata con decreto – anche temporalmente limitata, in quanto il giudice fissa l'udienza di comparizione entro i quindici giorni successivi e, all'esito, con ordinanza conferma, modifica o revoca il precedente provvedimento – e adottata all'esito di un *iter* procedimentale senza contraddittorio, costituisce una fattispecie del tutto eccezionale, non applicabile al di fuori del perimetro espressamente delineato e previsto *ex lege* per la procedura istaurata dinanzi alla giurisdizione ordinaria.

⁽¹¹²⁾ In questo senso, cfr. Trib. Bergamo 25 ottobre 2023 n. 2256; Trib. Siena 17 settembre 2020 n. 625; Trib. Civitavecchia 12 marzo 2020 n. 309; Trib. Lecce 7 febbraio 2020 n. 399; Trib. Palermo 10 ottobre 2012 n. 4314, tutte pubblicate nella banca dati digitale *onelegale.wolterskluwer.it*. In dottrina, v. F. CORSINI, *Arbitrato e tutela cautelare (profili processuali)*, cit, 188 ss., secondo il quale è da escludersi che le parti (o gli arbitri) possano validamente prevedere la pronuncia di provvedimenti *inaudita altera parte*, quando la convocazione del convenuto potrebbe pregiudicarne l'attuazione, sul modello dell'art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c., che costituisce una norma inapplicabile in seno al contesto arbitrale. Il procedimento senza contraddittorio rappresenta un meccanismo eccezionalmente dettato dalla menzionata disposizione che non risulta trasponibile in sede arbitrale in ragione dell'art. 816-*bis*, comma 1, c.p.c.

⁽¹¹³⁾ Secondo l'art. 816-*bis*, comma 1, c.p.c. gli arbitri «debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa».

⁽¹¹⁴⁾ Secondo alcune opinioni il provvedimento cautelare potrebbe essere chiesto agli arbitri anche *inaudita altera parte*, sulla falsariga di quanto disposto dall'art. 669-*sexies* c.p.c., in quanto l'obbligo di attuare il contraddittorio previsto dall'art. 816-*bis* c.p.c. sembrerebbe compatibile con tale tipologia di provvedimento, sempre nei limiti in cui le parti ne abbiano fatto espressa richiesta. In tal senso, v. F. P. LUISO, *Il nuovo processo civile: commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Milano, 2023, 347.

⁽¹¹⁵⁾ In senso contrario, si potrebbe tuttavia ipotizzare la nomina di un arbitro o di un

Nell'arbitrato, quindi, secondo l'interpretazione che appare preferibile, non sembrerebbe possibile ottenere il provvedimento cautelare richiesto *ante causam* ⁽¹¹⁶⁾, né con decreto ⁽¹¹⁷⁾ *inaudita altera parte* né con ordinanza all'esito di udienza di instaurazione del contraddittorio ⁽¹¹⁸⁾,) fatta salva l'eventuale specifica ipotesi di previsioni attributive di potestà cautelari ad organi privati prearbitrali, contemplate da regolamenti arbitrali proprio per la specifica evenienza che l'esigenza di proporre l'istanza cautelare insorga a convenzione arbitrale stipulata ma prima dell'accettazione da parte degli arbitri, richiamate *per relationem* dall'accordo compromissorio stipulato dalle parti, ferma restando poi la successiva designazione degli arbitri per il merito della vertenza, eventualmente anche diversi da quelli designati in via d'urgenza ⁽¹¹⁹⁾.

collegio arbitrale *ad hoc*, per la sola pronuncia sulla tutela cautelare. L'arbitrato sarebbe promosso con l'istanza di provvedimento cautelare con contestuale nomina dell'arbitro di propria spettanza. Verrebbe dunque nominato un arbitro ovvero formato il collegio ai soli fini della pronuncia sulla misura cautelare.

⁽¹¹⁶⁾ L'art. 818 c.p.c. stabilisce che la competenza cautelare degli arbitri sorge dal momento della loro accettazione, restando dunque fino a quel momento competente solo il giudice ordinario. Da ciò deriva che agli arbitri pare potersi chiedere l'emissione di provvedimenti cautelari soltanto in corso di causa, così rimanendo esclusa una tutela cautelare *ante causam*, essendo a tal fine necessario che sia stata promossa la domanda arbitrale di merito che genera la litispendenza.

⁽¹¹⁷⁾ Si tenga conto che nel corso del giudizio arbitrale, su tutte le questioni che si pongono nel corso del procedimento, gli arbitri decidono con ordinanza revocabile (v. art. 816-*bis*, comma 3, c.p.c.). Per cui, mentre nel procedimento dinanzi al giudice ordinario quest'ultimo può pronunciare la misura cautelare con decreto *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c., poi da confermare, modificare o revocare con ordinanza a seguito dell'udienza di comparizione, nell'arbitrato tale evenienza appare insussistente.

⁽¹¹⁸⁾ L'art. 818 c.p.c. prevede che il potere cautelare degli arbitri sorga soltanto dopo che questi abbiano accettato la loro nomina, con la conseguenza che prima di detta accettazione la domanda volta ad ottenere una misura cautelare deve essere ancora oggi proposta al giudice ordinario. Al riguardo, emerge il diverso approccio adottato per il cosiddetto arbitrato societario, nel quale – *ex art. 838-ter c.p.c.* – il potere cautelare degli arbitri appare derivare dal solo fatto che le parti abbiano devoluto loro la decisione sulla validità di una delibera assembleare.

⁽¹¹⁹⁾ Cfr. A BRIGUGLIO, *Il potere cautelare degli arbitri, introdotto dalla riforma del rito civile, e la naturale interferenza del giudice*, cit., secondo il quale, anche in questa particolare ipotesi, resterebbe comunque insuperabile la necessità *ex art. 818 c.p.c.* dell'accettazione dell'incarico da parte dei cosiddetti «arbitri d'urgenza», investiti dell'arbitrato cautelare, come *dies a quo* per l'effettiva insorgenza della competenza in materia di misure cautelari, per cui, fino a quel momento, vi sarebbe sempre spazio per la competenza del giudice ordinario, che potrebbe essere investito dell'istanza cautelare *ante causam* prima che gli arbitri d'urgenza abbiano accettato l'incarico.

Anche su questo aspetto si registrano, comunque, posizioni di contenuto assai diverso.

Quanto precede, a sua volta, solleva ulteriori dubbi.

Si pensi al caso in cui l'accettazione dell'arbitro o la costituzione del collegio arbitrale cui sono stati conferiti dalle parti i poteri cautelari tardi a intervenire e, quindi, una delle parti, nel frattempo, proponga l'istanza cautelare dinanzi al giudice ordinario e, prima che questi si pronunci, sopravvenga l'accettazione degli arbitri o la costituzione del collegio.

In tale singolare ipotesi dovrebbe restare ferma la competenza del giudice civile, anche in ragione del principio generale della *perpetuatio iurisdictionis* ⁽¹²⁰⁾.

Quindi, una volta chiesta la tutela cautelare al giudice ordinario, sia il sopravvenuto accordo scritto attributivo della potestà cautelare agli arbitri che la sopravvenuta accettazione da parte di questi ultimi non dovrebbero comportare il venir meno della competenza del giudice statale.

Il provvedimento cautelare reso potrà essere poi confermato, modificato o revocato con ordinanza dagli arbitri stessi dopo l'udienza di instaurazione del contraddittorio, la cui osservanza, come già detto, costituisce requisito imprescindibile in seno al procedimento arbitrale.

In alternativa, in difetto dei presupposti per l'eventuale pronuncia *inaudita altera parte*, l'organo arbitrale, ricevuta l'istanza cautelare, dovrebbe procedere con gli atti istruttori considerati indispensabili in relazione ai requisiti e ai fini del provvedimento richiesto, fissando l'udienza, garantendo il contraddittorio e decidendo poi con ordinanza in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda cautelare, nella specie di sequestro, essendo questa la misura oggetto di disamina e approfondimento in relazione alla novità legislativa costituita dal potere cautelare degli arbitri.

Al pari di quanto avviene dinanzi al giudice ordinario, nell'ipotesi di rigetto da parte degli arbitri, al verificarsi di un mutamento delle circo-

⁽¹²⁰⁾ Secondo tale principio, una volta istituito validamente il rapporto processuale, nessun cambiamento sopravvenuto può influire su di esso e far venir meno la competenza, non determinando quindi la *translatio iudicii*. Il principio è sancito dall'art. 5 c.p.c., in base al quale «La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo».

stanze o qualora dovessero essere dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto idonee ad incidere sui presupposti del provvedimento cautelare, appare possibile riproporre l'istanza diretta ad ottenere la misura cautelare.

Sembrerebbe possibile riproporre l'istanza cautelare agli arbitri, dopo che essi abbiano acquisito il relativo potere, anche dopo un provvedimento di rigetto reso in precedenza dal giudice ordinario in un momento in cui l'organo arbitrale non poteva ancora essere investito dell'istanza.

Contro il provvedimento emesso dall'organo arbitrale, che concede o nega la misura cautelare, è ammesso il reclamo *ex art. 669-terdecies* dinanzi alla corte di appello nel cui distretto ricade la sede dell'arbitrato.

Tuttavia, in tal caso, il reclamo è consentito per i soli motivi di cui all'art. 829, comma 1, c.p.c. e per contrarietà all'ordine pubblico ⁽¹²¹⁾, diversamente da quanto avviene per il reclamo *ex art. 669-terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza di accoglimento o di rigetto emessa dal giudice ordinario, che non prevede tale limite per i motivi di impugnazione, consentendo, ad esempio, la possibilità di proporre reclamo per questioni attinenti al merito, ovvero per doglianze riguardanti il *fumus boni iuris* o il *periculum in mora*, oppure, ancora, deducendo altre circostanze e motivi, anche sopravvenuti.

L'art. 669-*decies*, comma 1, c.p.c. stabilisce che, salvo sia stato proposto reclamo – nel caso di specie, trattandosi di arbitrato, ai sensi

⁽¹²¹⁾ L'art. 818-*bis* c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 52, lett. c, del d.lg. 10 ottobre 2022 n. 149, stabilisce che «Contro il provvedimento degli arbitri che concede o nega una misura cautelare è ammesso reclamo a norma dell'articolo 669-*terdecies* davanti alla corte di appello, nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, in quanto compatibili, e per contrarietà all'ordine pubblico». L'articolo in esame ha introdotto un nuovo istituto finalizzato ad assicurare adeguate garanzie di verifica e di controllo sull'operato dell'organo arbitrale nell'esercizio del potere cautelare ad esso attribuito, tenuto conto della peculiare delicatezza della materia riguardante le misure cautelari. Il reclamo riguarda sia i provvedimenti di accoglimento che quelli di rigetto ed è esercitabile per i soli motivi di cui all'art. 829, comma 1, c.p.c. oltre che per il caso della contrarietà all'ordine pubblico. Si segnala che l'art. 829, comma 1, c.p.c. attiene ai casi che consentono l'impugnazione del lodo per nullità. Inoltre, il medesimo articolo, al comma 3, consente sempre l'impugnazione del lodo per contrarietà all'ordine pubblico. Si determina, dunque, un vero e proprio parallelismo tra i possibili motivi di impugnazione (gli *errores in procedendo* tassativamente indicati dall'art. 829, comma 1, c.p.c.) della decisione finale resa dall'organo arbitrale (il lodo) e le possibili censure spendibili nei confronti del provvedimento interinale emesso dal medesimo organo e oggetto di reclamo. Da quanto precede consegue che il reclamo contro il provvedimento cautelare adottato dagli arbitri non può essere fondato su questioni relative al merito, ovvero su doglianze attinenti al *fumus boni iuris* o al *periculum in mora*, rendendo così il provvedimento cautelare, o il suo rigetto, in assenza di vizi nella sua formazione, di fatto inespugnabile.

dell'art. 818-*bis* c.p.c. – nel corso del giudizio di merito il giudice – quindi, nell'ipotesi dell'arbitrato, l'organo arbitrale – può su istanza di parte modificare o revocare il provvedimento cautelare, anche se emesso *ante causam* ⁽¹²²⁾, in caso di mutamento delle circostanze o per altri fatti ivi indicati.

Se la causa è devoluta per arbitri la modifica o la revoca del provvedimento cautelare giudiziale devono essere richieste al giudice ordinario che ha emesso il provvedimento cautelare stesso, salvo quanto disposto dall'art. 818, comma 1, c.p.c. per il caso di conferimento all'organo arbitrale del potere di concedere misure cautelari, nella quale evenienza le medesime richieste vanno indirizzate agli arbitri dopo che abbiano accettato l'incarico, anche nel caso in cui la loro accettazione sia successiva al provvedimento emesso dal giudice sul quale gli stessi siano chiamati a intervenire.

Da tutto ciò consegue che mentre l'ordinanza di rigetto o di accoglimento emessa dal giudice civile può essere modificata o revocata dall'autorità giudiziaria stessa in caso di mutate circostanze ed è comunque reclamabile *ex art. 669-terdecies* c.p.c., l'ordinanza di accoglimento o di rigetto emessa dagli arbitri è modificabile o revocabile da parte degli stessi arbitri in caso di mutamento delle circostanze ⁽¹²³⁾ mentre è reclamabile *ex art. 818-bis* c.p.c. soltanto per motivi coincidenti con i casi di impugnazione per nullità di cui all'art. 829, comma 1, c.p.c. e per contrarietà all'ordine pubblico.

Questione assai dubbia, poi, è quella concernente l'eventuale competenza cautelare degli arbitri in sede di reclamo rispetto al provvedimento cautelare emesso dal giudice ordinario ⁽¹²⁴⁾.

⁽¹²²⁾ L'inciso «anche se emesso anteriormente alla causa», di cui all'art. 669-*decies*, comma 1, c.p.c. non appare applicabile in seno al giudizio arbitrale, non essendo ivi erogabile la tutela cautelare *ante causam* per le ragioni già esposte.

⁽¹²³⁾ La riforma, nel modificare l'art. 669-*decies*, comma 3, ha espressamente previsto che «Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato [...] i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti dal giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, salvo quanto disposto dall'articolo 818, primo comma». Quindi, appare sostenibile che tale rinvio normativo all'art. 818, comma 1, c.p.c. implichi che se il provvedimento cautelare è stato emanato dagli arbitri – cui necessariamente sarebbe stato conferito tale potere – la revoca e modifica andrebbero domandate agli arbitri medesimi. Invece, nel caso in cui le parti non abbiano conferito agli arbitri la competenza cautelare, la revoca e la modifica della misura cautelare emessa dal giudice ordinario sarà devoluta a quest'ultimo anche nel caso di pendenza del giudizio arbitrale.

⁽¹²⁴⁾ È assai dubbio se la competenza cautelare attribuita agli arbitri possa estendersi fi-

La soluzione preferibile appare quella di segno negativo.

Infine, secondo l'art. 818-ter c.p.c., l'attuazione del sequestro o di altra misura cautelare concessa dagli arbitri è disciplinata dagli artt. 669-duodecies e si svolge, a seconda dei casi, sotto il controllo del tribunale nel cui circondario ricade la sede dell'arbitrato o si trova il luogo in cui la misura deve essere attuata ⁽¹²⁵⁾.

Si tenga conto che l'art. 669-duodecies c.p.c. prevede, tra l'altro, che «ove sorgano difficoltà o contestazioni [il giudice] dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti».

Ciò comporta che, anche nell'ipotesi in cui il provvedimento cautelare sia emesso dagli arbitri, sarà poi sempre il giudice statale a indicare le modalità con cui verrà data attuazione ad un provvedimento emanato da un altro soggetto ⁽¹²⁶⁾, nonché a dirimere eventuali contestazioni mosse dalle parti.

Alle problematiche sopra esposte se ne aggiungono poi varie altre, che non è possibile esaminare in questa sede.

In conclusione, dalla disamina delle novità introdotte nel codice di rito in tema di poteri cautelari dell'organo arbitrale, appare possibile ritenere che le funzioni esercitate dagli arbitri *in subiecta materia* non risultino corrispondenti, sotto molteplici aspetti e profili, a quelle attribuite in linea generale all'autorità giudiziaria ordinaria.

Assai significativa, in particolare, appare la sopra rimarcata differenza in materia di motivi di reclamo avverso il provvedimento di accoglimento o di rigetto e, soprattutto, la carenza di poteri cautelari *ante causam* in capo agli arbitri o esercitabili *inaudita altera parte*.

no al punto di ricomprendere il reclamo avverso la misura cautelare emessa dal giudice civile.

⁽¹²⁵⁾ L'art. 818-ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 52, lett. c, del d.lg. 10 ottobre 2022 n. 149, stabilisce che «L'attuazione delle misure cautelari concesse dagli arbitri è disciplinata dall'articolo 669-duodecies e si svolge sotto il controllo del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato o, se la sede dell'arbitrato non è in Italia, il tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata. Resta salvo il disposto degli articoli 677 e seguenti in ordine all'esecuzione dei sequestri concessi dagli arbitri. Competente è il tribunale previsto dal primo comma». L'articolo in esame ha dato attuazione al principio, previsto dalla l. delega 26 novembre 2021 n. 206, secondo cui il giudice ordinario conserva la competenza per l'eventuale fase di attuazione della misura.

⁽¹²⁶⁾ In ipotesi, poteva forse consentirsi agli arbitri di emettere un provvedimento in ordine all'attuazione della misura cautelare adottata. Ciò anche in ragione del fatto che la decisione definitiva sulla controversia in atto compete comunque ai giudici privati ed essi, con la stessa, potrebbero modificare o inficiare quanto stabilito interinalmente e in via attuativa dall'organo statale, ossia dal tribunale.

11. *Brevi considerazioni conclusive* – In conclusione, la novità legislativa introdotta dalla riforma «Cartabia», costituita dall'attribuzione di poteri cautelari agli arbitri ai sensi del nuovo testo dell'art. 818 c.p.c., per come è stata impostata e strutturata, determina il sorgere di molteplici questioni dubbie di portata generale, tra cui spiccano quelle sopra esposte.

La novità legislativa, ove calata nel contesto specifico del sequestro navale e, dunque, posta alla prova rispetto alla particolare ipotesi del sequestro conservativo di nave o di carati, lascia emergere ulteriori problematiche, ancor più complesse, strettamente correlate sia alla natura del bene oggetto della misura cautelare che alla specialità della disciplina normativa offerta dal codice della navigazione, peculiarità con cui le nuove norme inserite nel codice di rito civile sono necessariamente chiamate a rapportarsi e coordinarsi ⁽¹²⁷⁾.

⁽¹²⁷⁾ Le problematiche interpretative, applicative e di coordinamento tra le disposizioni inserite nel codice di procedura civile a seguito dell'attribuzione della potestà cautelare agli arbitri e le disposizioni dettate in materia di misure cautelari e di sequestro conservativo dal codice della navigazione costituiranno oggetto di disamina nella seconda parte del presente lavoro.